

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	17
DIFESA (IV)	»	21
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	24
FINANZE (VI)	»	35
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	55
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	56
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	66
AFFARI SOCIALI (XII)	»	67
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	70
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	78
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	80

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	<i>Pag.</i>	81
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI	»	83
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	85

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 12 settembre 2023.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 18.15 alle 18.25.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1373, di conversione del decreto-legge n. 105 del 2023 recante « Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione », di Gianni Melillo, Procuratore nazionale antimafia (in videoconferenza)	5
Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1373, di conversione del decreto-legge n. 105 del 2023 recante « Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione », di Ginevra Cerrina Feroni, professoressa ordinaria di diritto comparato presso l'Università degli Studi di Firenze, Edoardo Raffiotta, professore associato di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca (in videoconferenza) e Lorenzo Casini, professore ordinario di diritto amministrativo presso la Scuola IMT Alti Studi di Lucca	5
Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1373, di conversione del decreto-legge n. 105 del 2023 recante « Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione », di Ida Nicotra, professoressa ordinaria di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Catania (in videoconferenza) e Alfonso Celotto, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Roma-Tre	5
Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1373, di conversione del decreto-legge n. 105 del 2023 recante « Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione », di Fabrizio Siracusano, professore associato di diritto processuale penale all'Università degli Studi di Catania e Gian Luigi Gatta, professore ordinario di diritto penale all'Università degli Studi di Milano (in videoconferenza)	5
Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1373, di conversione del decreto-legge n. 105 del 2023 recante « Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione », di Sergio De Montis, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Palermo (in videoconferenza)	5
Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1373, di conversione del decreto-legge n. 105 del 2023 recante « Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione », Grazia Ofelia Cesaro, presidente dell'Unione Nazionale Camere Minorili (UNCM) (in videoconferenza)	5

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 settembre 2023.

Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1373, di conversione del decreto-legge n. 105 del 2023 recante « Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione », di Gianni Melillo, Procuratore nazionale antimafia (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 9.45.

Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1373, di conversione del decreto-legge n. 105 del 2023 recante « Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione », di Ginevra Cerrina Feroni, professoressa ordinaria di diritto comparato presso l'Università degli Studi di Firenze, Edoardo Raffiotta, professore associato di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca (in videoconferenza) e Lorenzo Casini, professore ordinario di diritto amministrativo presso la Scuola IMT Alti Studi di Lucca.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.45 alle 10.15.

Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1373, di conversione del decreto-legge n. 105 del 2023 recante « Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione », di Ida Nicotra, professoressa ordinaria di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Catania (in videoconferenza) e Alfonso Ce-

lotto, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Roma-Tre.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.15 alle 10.30.

Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1373, di conversione del decreto-legge n. 105 del 2023 recante « Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione », di Fabrizio Siracusano, professore associato di diritto processuale penale all'Università degli Studi di Catania e Gian Luigi Gatta, professore ordinario di diritto penale all'Università degli Studi di Milano (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.05.

Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1373, di conversione del decreto-legge n. 105 del 2023 recante « Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione », di Sergio De Montis, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Palermo (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 11.15.

Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1373, di conversione del decreto-legge n. 105 del 2023 recante « Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione », Grazia Ofelia Cesaro, presidente dell'Unione Nazionale Camere Minorili (UNCM) (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 11.25.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2023. Atto n. 62 (*Esame e rinvio*)

6

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 settembre 2023. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione, Paolo FORMENTINI. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi, e il sottosegretario di Stato per la difesa, Matteo Perego Di Cremona.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2023.

Atto n. 62.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, segnala che il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni assegnatarie e

della Commissione Bilancio è il 25 settembre prossimo.

Chiede quindi ai relatori, Loperfido per la III Commissione e Comba per la IV Commissione, di illustrare il provvedimento.

Emanuele LOPERFIDO (FDI), *relatore per la III Commissione*, in premessa, segnala che, per quanto riguarda le risorse gestite dal MAECI in relazione alle iniziative di cooperazione allo sviluppo e di smiamento umanitario, agli interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza, alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza e agli interventi operativi di emergenza e di sicurezza, le risorse passano da 408,7 milioni, previsti nella scorsa annualità, a 358,6 milioni nel 2023. Sottolinea che, come già evidenziato in sede di esame della Deliberazione sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, tale diminuzione sconta il fatto che nel 2022 sono stati erogati 40 milioni di euro a titolo di reintegro nella disponibilità dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo del contributo di 110 milioni di euro erogato alla Tesoreria dello Stato ucraino quale sostegno al bilancio generale

dell'Ucraina. Pertanto, poiché nel 2021 il fabbisogno era stimato in 343.800.000 euro, per il 2023 si registra – di fatto – un leggero aumento.

Più nel dettaglio, evidenzia che il provvedimento in esame prevede la seguente ripartizione di risorse: iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario, 251 milioni di euro; sostegno ai processi di pace, 29,9 milioni; partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza, 17,7 milioni; interventi operativi di emergenza e di sicurezza: 60 milioni di euro.

Ricorda che le attività di cooperazione verranno distribuite nei Paesi individuati dalla Deliberazione missioni e in quelli limitrofi, tenendo conto dei Paesi prioritari per la cooperazione italiana individuati dal Documento triennale di programmazione e indirizzo 2021-2023.

Rileva che come precisato nella Relazione tecnica (Scheda 48/2023), coerentemente con l'adozione da parte italiana della raccomandazione del Comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'OCSE (OCSE/DAC), si cercherà, per quanto possibile, di rendere complementari tra loro gli interventi di sviluppo e quelli umanitari, adottando il criterio del « triplice nesso tra aiuto umanitario, sviluppo e pace ».

Osserva che, peraltro, tale approccio è coerente con gli impegni assunti dal nostro Paese nell'ambito dell'Agenda 2030: il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, infatti, implica necessariamente il contrasto ai fattori che determinano le situazioni di instabilità politica, economica ed ambientale, anche nella prospettiva di scongiurare l'insorgere di conflitti locali e ridurre i fenomeni di migrazione forzata.

Segnala che sempre la relazione tecnica precisa che la cooperazione italiana lavorerà per mettere in pratica le risoluzioni adottate dalla presidenza italiana del G20 nel 2021 e dalla co-presidenza di COP-26, puntando sulle 5 « P » dell'Agenda di sviluppo – Popolazione, Pianeta e Prosperità, ma anche Persone e Pace – in modo da contribuire alla costruzione di una nuova economia globale che assicuri un futuro

equo, inclusivo e sostenibile, in un contesto internazionale di pace e giustizia.

Sottolinea, altresì, che gli stanziamenti richiesti per le iniziative di cooperazione sono suddivisi, come di consueto, per aree geografiche e prevalentemente indirizzati ai Paesi dell'Africa (70 milioni) e dell'Europa (68 milioni): quest'ultimo importo è giustificato dalla necessità di rispondere agli accresciuti bisogni umanitari della popolazione ucraina direttamente colpita dalla guerra.

Rileva che, tuttavia, considerata l'imprevedibilità del quadro internazionale, saranno possibili rimodulazioni sia tra diverse aree geografiche sia rispetto alle somme assegnate allo sminamento umanitario, nel rispetto del limite complessivo dell'importo assegnato alla scheda in esame (251 milioni di euro) e nel quadro dei criteri rientranti nella definizione dell'Aiuto pubblico allo sviluppo condivisi in ambito OCSE-DAC.

Evidenzia, infine, che, alla luce delle esigenze di sicurezza e tutela dei beni e del personale incaricato di svolgere i programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi oggetto del decreto, come già avvenuto nel 2022 una quota non superiore al 4,5 per cento dello stanziamento per interventi (escluse le operazioni di sminamento) sarà assegnata alla copertura delle maggiori spese di funzionamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione. Tale importo sarà destinato principalmente a lavori, forniture e servizi volti ad allineare gli *standard* di sicurezza dei suoi uffici a quelli dei *partner* internazionali e alle mutate condizioni di operatività *in loco*.

Fabrizio COMBA (FDI), *relatore per la IV Commissione*, in via preliminare, ricorda che l'articolo 4 della legge n. 145 del 2016 ha istituito un apposito Fondo destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di bilancio, ovvero da appositi provvedimenti legislativi.

Sottolinea che ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge, le risorse di tale fondo sono ripartite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,

adottati su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze. Gli schemi di tali atti, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Commissioni competenti per materia che devono rendere il parere entro venti giorni dalla relativa assegnazione. Inoltre, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Ciò premesso, ricorda che le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2023, di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri dello scorso 1° maggio, sono stati autorizzati dalle Assemblee della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica con le rispettive risoluzioni del 29 giugno e del 27 giugno 2023. Lo scorso 2 agosto il Governo ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto in esame.

Rileva che il provvedimento è composto da due articoli e da un allegato, che illustra nel dettaglio il riparto tra le varie missioni internazionali e i singoli interventi di cooperazione. Allo schema di decreto sono inoltre allegata sia la relazione tecnica, sia il prospetto di quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento, eseguita separatamente per ciascuna disposizione dell'atto sottoposto al parere parlamentare.

Ricorda, infine, che il riparto riguarda l'intero anno 2023, per un fabbisogno programmato complessivo di circa 1.720.424.576 euro, anche se una parte del fabbisogno finanziario, pari a 276.899.828 è per obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2024.

Nel dettaglio, osserva che l'articolo 1 provvede a ripartire tra le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di

pace e di stabilizzazione indicati nelle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023 le risorse del fondo, comprensive della decurtazione relativa all'adempimento delle obbligazioni esigibili nel 2023 previste per le missioni internazionali del 2022, dei rimborsi relativi ai pagamenti effettuati dall'ONU come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali, e dell'integrazione operata dall'articolo 24, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2023, pari a 44 milioni. Nel complesso vengono, dunque, ripartiti 1.443.524.748 euro per l'anno 2023, e 276.899.828 euro per il 2024.

Venendo, quindi, alle missioni delle Forze armate, osserva che il fabbisogno complessivo di 1.313.114.005 euro viene ripartito per 1.038.649.005 euro sul 2023 e per 274.465.000 euro sul 2024. Il fabbisogno per le missioni del Ministero dell'interno, pari a 3.757.873 euro viene invece soddisfatto interamente nel 2023, così come quello per le missioni del Ministero della giustizia, pari a 83.897 euro. Infine, il fabbisogno complessivo delle missioni del Ministero dell'economia e delle finanze ammonta a 14.800.001 euro, di cui 2.434.828 euro per obbligazioni esigibili nel 2024.

Sottolinea che l'articolo 2, invece, regola l'applicazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 145 del 2016, che consente, ai fini del calcolo dell'indennità da corrispondere al personale inviato in missione, di prendere a riferimento la diaria di una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. Al riguardo, evidenzia che, in considerazione del permanere della situazione di disagio ambientale in cui si svolgono le missioni internazionali e di esigenze di uniformità di trattamento del personale interessato, la disposizione conferma tale necessità anche per il 2023.

Alla luce delle considerazioni svolte, anche a nome del collega Loperfido, preannuncia la proposta di un parere favorevole.

Il sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO ringrazia i relatori per l'esauritiva illustrazione dello schema di decreto e rammenta che, rispetto all'anno

precedente, il fabbisogno finanziario per le missioni internazionali svolte dal personale delle Forze armate nel 2023 è diminuito di circa 100 milioni di euro, in considerazione della scadenza del comando italiano nella missione in Iraq, denominata NM-I, e della conclusione dell'iniziativa NATO per l'impiego della forza

ad elevata prontezza *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF).

Paolo FORMENTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

COMMISSIONI RIUNITE

**XII (Affari sociali)
e XIII (Agricoltura)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 12 settembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.35 alle 13.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE. Atto n. 53 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	11
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	14
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025. Atto n. 54 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	12
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere</i>)	16
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023. C. 1344 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	12
DL 98/2023: Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento. C. 1364 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	12

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 settembre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE.

Atto n. 53.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 7 settembre 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che il rappresentante del Governo ha manifestato la disponibilità ad attendere il parere parlamentare fino al 15 settembre.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Matteo MAURI (PD-IDP), nel riservarsi di approfondire il contenuto della proposta di parere formulata dal relatore, preannuncia l'intenzione del suo gruppo di intervenire in una successiva seduta.

Nazario PAGANO, *presidente*, nel ribadire che la Commissione deve esprimersi sullo schema di decreto legislativo entro il 15 settembre, invita i gruppi a far pervenire al relatore eventuali proposte di integra-

zione o modifica del parere testé formulato. Fa quindi presente che nella successiva seduta, prima della votazione sulla proposta di parere, avranno luogo le dichiarazioni di voto. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025.

Atto n. 54.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 7 settembre 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che il rappresentante del Governo ha manifestato la disponibilità ad attendere il parere parlamentare fino al 15 settembre.

In sostituzione della relatrice, onorevole Gardini, impossibilitata a partecipare alla seduta per impegni istituzionali all'estero, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*). Invita anche in questo caso i componenti della Commissione a sottoporre tempestivamente all'attenzione della relatrice eventuali proposte di integrazione o di modifica della proposta di parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di giovedì prossimo, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere.

La seduta termina alle 13.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 12 settembre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023.

C. 1344 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, riferiti al disegno di legge C. 1344, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023. Al riguardo segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

DL 98/2023: Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento.

C. 1364 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Francesco MICHELOTTI (FDI), *relatore*, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, riferiti al disegno di legge C. 1364 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento. Al riguardo segnala come le

predette proposte emendative non presentano criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE. Atto n. 53.

PROPOSTA DI PARERE

La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2021 sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE (Atto del Governo n. 53);

preso atto che:

lo schema in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (cosiddetta legge di delegazione europea 2021) che delega il Governo ad adottare i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento di atti dell'Unione europea;

per la direttiva (UE) 2021/1883, contenuta nell'allegato A della legge di delegazione e oggetto del recepimento disposto con l'AG 53, non sono dettati principi e criteri direttivi specifici, restando ferma l'applicazione, ove inerenti, dei principi e criteri direttivi generali posti dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

la direttiva (UE) 2021/1883 sostituisce la direttiva 2009/50/CE che per la prima volta aveva introdotto una disciplina di favore per i lavoratori stranieri altamente qualificati, aggiornando i requisiti e le procedure finalizzate al rilascio del titolo di soggiorno per tali lavoratori, denominato Carta blu UE; essa amplia i presupposti,

oggettivi e soggettivi, per il rilascio della Carta blu UE ai lavoratori stranieri altamente qualificati, stabilendo le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi nel territorio degli Stati membri e i diritti dei cittadini di Paesi terzi che intendono esercitare un lavoro altamente qualificato e dei loro familiari, nonché le condizioni di ingresso e di soggiorno e i diritti dei cittadini di Paesi terzi e dei loro familiari in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo ha concesso una Carta blu UE;

rilevato che:

l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo apporta alcune modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione – TUIM (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), in particolare all'articolo 27-*quater*, introdotto nell'ordinamento dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, che ha attuato la citata prima direttiva sui lavoratori stranieri altamente qualificati, ossia la direttiva 2009/50/CE;

tali modifiche sono volte a: ampliare la platea dei lavoratori altamente qualificati di Paesi terzi, legittimata a richiedere il rilascio della Carta blu UE, intervenendo sui requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso; modificare la procedura di presentazione della richiesta di nulla osta al lavoro da parte del datore di lavoro; rafforzare l'impiego e il reimpiego, prevedendo, da un lato, che il titolare di Carta blu UE possa esercitare attività di lavoro autonomo in parallelo all'attività subordinata altamente qualificata e, dall'altro, che possa cercare e assumere un impiego in caso di disoccupazione; garantire più flessibilità nella mobilità sia di

breve che di lungo periodo; aggiornare e modificare le procedure per il ricongiungimento familiare; agevolare l'ingresso e il soggiorno in Italia per svolgere un'attività professionale per lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro;

osservato che:

l'articolo 2, primo paragrafo, numero 8, della direttiva (UE) 2021/1883, reca una definizione di « titoli di istruzione superiore » che fa riferimento a un percorso di studi almeno triennale;

l'articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo include tra i requisiti oggettivi di accesso alla Carta blu UE, previsti dal citato articolo 27-*quater* del decreto legislativo 286 del 1998, il possesso di un titolo di istruzione superiore di durata almeno biennale;

l'articolo 1, comma 2, modifica l'articolo 22, comma 11, TUIM, recando un aggiornamento tecnico – in relazione a norme sopravvenute – nella formulazione della disciplina generale in materia di permessi di soggiorno per motivi di lavoro dipendente che si applica a tutti i lavoratori stranieri e non solamente agli altamente specializzati;

in particolare, si sostituisce la previsione – per il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro – dell'iscrizione nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno con la dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

si tratta di un aspetto non preso in considerazione dalla direttiva oggetto di recepimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo la coerenza della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nella parte in cui prevede la durata almeno biennale del percorso di studi richiesto per il possesso del titolo di istruzione superiore quale uno dei requisiti oggettivi di accesso alla Carta blu UE, e la previsione dell'articolo 2, primo paragrafo, numero 8, della direttiva (UE) 2021/1883, che fa riferimento alla durata, almeno triennale, del titolo di istruzione superiore.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025. Atto n. 54.

PROPOSTA DI PARERE

La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025 (Atto del Governo n. 54);

preso atto che:

lo schema in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha introdotto per il 2023-2025 una modulazione procedimentale della programmazione dei flussi triennali diversa e derogatoria rispetto a quella disciplinata dall'articolo 3 del testo unico delle norme sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998);

lo schema prevede l'adozione di un unico atto di durata triennale, avente la natura di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in luogo del decreto del Presidente della Repubblica di programmazione triennale e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione annuale delle quote, come disposto dal testo unico; esso provvede sia alla determinazione annuale delle quote, distribuite nel triennio, sia alla determinazione dei criteri generali, valevoli per il triennio, per la definizione dei flussi di ingresso, tenuto conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO:	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO.	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sul programma dei lavori del Comitato	17
RISOLUZIONI DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI:	
Dichiarazione n. 482 dell'Assemblea parlamentare della NATO: «Uniti e risoluti a sostegno dell'Ucraina». Doc. XII- <i>quater</i> , n. 10 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento, e rinvio</i>)	19

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO

Martedì 12 settembre 2023.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.10.

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO

Martedì 12 settembre 2023. — Presidenza del presidente Paolo FORMENTINI.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

La seduta comincia alle 13.10.

Sul programma dei lavori del Comitato.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, in via preliminare, auspica che vi possa essere

una regolarità delle sedute del Comitato e un'assidua partecipazione ai lavori di tutti i suoi componenti.

In merito all'attività conoscitiva – che costituisce il filone principale di attività del Comitato – rammenta che è stata deliberata ed è in corso di svolgimento l'indagine conoscitiva sull'indo-pacífico. Il termine previsto è il 30 giugno 2024, anche se sarà possibile estenderlo.

Sottolinea che tale indagine conoscitiva è stata motivata dalla crescente importanza dell'area indo-pacífica nel sistema mondiale delle relazioni internazionali. Ciò non solo perché in quell'area si affacciano le principali economie mondiali, gli Stati Uniti, la Cina e il Giappone, ma anche per le rapide e talora preoccupanti evoluzioni del quadro geopolitico.

Evidenzia che la Cina è da tempo impegnata in uno sforzo di proiezione esterna, sia a livello commerciale, sia a livello militare, sia a livello diplomatico, forse anche per bilanciare elementi di crisi interna. Segnala che se ne è avuta recentemente una prova in occasione del raggiungimento

dell'accordo, propiziato dalla Repubblica popolare cinese, con il quale Iran ed Arabia Saudita hanno deciso di riaprire le relazioni diplomatiche interrotte dal 2016. Rileva che le crescenti tensioni nel Mar cinese meridionale pongono all'Italia la necessità di definire una propria strategia, in un contesto in di tensioni, soprattutto attorno a Taiwan. A suo avviso, proprio lo sviluppo delle tensioni attorno a Taiwan fa temere lo scoppio di un nuovo conflitto maggiore, questa volta alla periferia orientale dell'Eurasia, e comunque alimenta, assieme alla guerra russo-ucraina, un sensibile incremento delle spese militari.

Osserva che i lavori dovrebbero dunque contribuire a definire la strategia complessiva dell'Italia e le scelte della sua politica estera e di proiezione esterna.

Su un piano operativo, evidenzia che l'asse principale dei lavori dovrebbe essere l'indagine conoscitiva, che è già avviata, ma richiede poi di individuare specifici interlocutori. Su questo chiede il contributo di tutti i gruppi e propone di avviare i lavori con gli Ambasciatori dei principali Paesi dell'area, facendo seguito alle occasioni di interlocuzione che ci sono già state in Commissione con gli Ambasciatori di Corea, Giappone e Vietnam. Rileva, tuttavia, anche l'opportunità di individuare esperti e accademici, sulla base di un approccio rispettoso delle differenti posizioni politiche e attento soprattutto alla qualità degli interventi.

Ettore ROSATO (A-IV-RE) chiede di trasmettere ai Gruppi l'elenco dei soggetti già indicati per le audizioni, in modo da poterlo integrare.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, propone di iniziare l'attività conoscitiva con l'audizione del Professor Gabriele Abbonanza, docente e ricercatore di relazioni internazionali ed esperto della regione dell'indo-pacifico.

Andrea ORSINI (FI-PPE), condividendo l'opportunità di approfondire le implicazioni geopolitiche di un'area che sta acquisendo rilevanza crescente negli equilibri

globali, sottolinea la necessità, per l'Italia, di sviluppare sinergie e collaborazioni con i *partner* della regione che condividono il medesimo quadro di valori e la preoccupazione per i rischi di instabilità che possono prodursi nell'indo-pacifico.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), associandosi alle considerazioni del collega Orsini, evidenzia che gli esiti delle ultime riunioni dei *leader*, rispettivamente, del G20 e dei Paesi del BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) confermano l'esigenza, per le democrazie occidentali, di elaborare una nuova ed efficace strategia nel quadrante indo-pacifico.

Preannuncia, inoltre, la presentazione di alcune proposte in merito alla lista dei soggetti da audire.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, ribadendo che per la prima volta la Camera dei deputati avvia un esame così approfondito sulla regione, segnala che la NATO si appresta ad aprire un proprio *liaison office* a Tokyo, a conferma che anche l'Alleanza atlantica è pienamente consapevole della rilevanza geostrategica dell'area.

Federica ONORI (M5S) conferma la piena disponibilità del Gruppo Movimento 5 Stelle a contribuire al buon esito dei lavori del Comitato, a cominciare dalla indicazione di alcune personalità da audire.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, esprimendo apprezzamento per lo spirito costruttivo emerso dal dibattito, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 13.20.

RISOLUZIONI DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

Martedì 12 settembre 2023. — Presidenza del presidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 13.20.

Dichiarazione n. 482 dell'Assemblea parlamentare della NATO: « Uniti e risoluti a sostegno dell'Ucraina ».
Doc. XII-quater, n. 10.

(Esame, ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del documento in titolo.

Paolo FORMENTINI, *presidente e relatore*, in premessa, ricorda che l'atto in esame è la dichiarazione « Uniti e risoluti a sostegno dell'Ucraina », presentata dal Vicepresidente dell'Assemblea parlamentare della NATO ed approvata nel corso della Sessione primaverile della medesima Assemblea parlamentare, che si è svolta in Lussemburgo dal 19 al 22 maggio 2023.

Rileva che non è molto frequente che la Commissione esamini, a norma dell'articolo 125 del Regolamento, una risoluzione di Assemblea internazionale a cui la Camera partecipa. Si tratta, però, di un momento importante di raccordo tra la Commissione e le Delegazioni e anche di un'occasione di ulteriore riflessione sulle politiche da adottare in relazione al conflitto apertosi con l'invasione russa dell'Ucraina.

Preliminarmente segnala che la dichiarazione si colloca su una linea ormai consolidata, sin dalla dichiarazione del 24 febbraio 2022, con la quale il Consiglio Nord Atlantico (NAC) ha condannato con la massima fermezza l'attacco russo all'Ucraina. In particolare, ricorda le conclusioni del Vertice di Madrid (29 e 30 giugno 2022), nel quale è stato adottato un pacchetto di sostegno rafforzato volto ad accelerare la fornitura di attrezzature di difesa, migliorare le difese informatiche e la resilienza dell'Ucraina e sostenere la modernizzazione del suo settore della difesa, e la dichiarazione del 24 febbraio 2023 del Consiglio Nord Atlantico, con la quale si sottolinea che l'aggressione russa rappresenta la più grave minaccia alla sicurezza euroatlantica da decenni.

Evidenzia che la dichiarazione in esame esorta i Governi e i Parlamenti membri dell'Alleanza atlantica a una lunga serie di impegni, che riassume brevemente.

Il primo impegno, da considerarsi già attuato, è quello di impegnarsi, in occasione del Vertice di Vilnius, ad aumentare ed accelerare il sostegno politico, militare, di *intelligence*, finanziario, di addestramento e umanitario da parte degli Alleati, della NATO, dell'UE e dei *partner* della NATO, e a proseguire tale sostegno per tutto il tempo necessario affinché l'Ucraina possa prevalere sul terreno (a).

Si chiede poi di continuare ad intensificare e accelerare le forniture da parte degli Alleati di equipaggiamenti militari di cui l'Ucraina ha urgente bisogno (b), di espellere i diplomatici russi impegnati in attività ostili, quali la diffusione di discorsi di odio e la disinformazione (c) e di rafforzare il pacchetto di assistenza globale per l'Ucraina, anche impegnando ulteriori fondi per un programma strategico pluriennale di assistenza della NATO all'Ucraina (d).

Particolare rilievo, a suo avviso, riveste il punto e) del dispositivo – ulteriormente rafforzato dai punti f) e g) – che riconferma la prospettiva dell'adesione dell'Ucraina alla NATO e intende impegnare gli Alleati ad assistere l'Ucraina lungo il percorso verso l'adesione, riconoscendo gli importanti passi compiuti dalla stessa Ucraina.

Sottolinea poi che una serie di impegni riguardano le posizioni da assumere nei riguardi della Russia. In particolare, il punto h) chiede di estendere le sanzioni fino al ritiro dell'aggressore, mentre il punto i) chiede di continuare a sostenere l'istituzione di un tribunale speciale per perseguire il crimine di aggressione della Russia e sostenere i tribunali nazionali e internazionali nel documentare e perseguire i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e i potenziali atti di genocidio. Al riguardo, segnala che su tratta di un punto particolarmente delicato, poiché l'istituzione di un tribunale *ad hoc* è un tema su cui persistono opinioni diverse.

Osserva, quindi, che i successivi punti, da j) ad o), riguardano soprattutto il sostegno economico e umanitario all'Ucraina. Di particolare rilievo è il punto m), che invita a sostenere i meccanismi di risarcimento e compensazione e valutare di ricorrere ai

beni russi congelati per garantire che la Russia paghi i danni e le perdite che ha causato e contribuisca a finanziare la ricostruzione dell'Ucraina.

Sinteticamente, rileva che la dichiarazione in esame contiene un *framework* complessivo di impegni, che vanno collocati sullo sfondo delle recenti evoluzioni della situazione.

Rispetto ai temi oggetto della dichiarazione ricorda innanzi tutto che il vertice NATO di Vilnius ha registrato importanti progressi nel percorso dell'Ucraina verso l'adesione alla NATO: in primo luogo, ha concordato il finanziamento di un pacchetto per garantire la piena interoperabilità tra le forze armate ucraine e la NATO; in secondo luogo, ha istituito il Consiglio NATO-Ucraina; infine, ha eliminato lo *step* del Piano d'azione per l'adesione dell'Ucraina, accelerando, di fatto, la tempistica per l'ingresso definitivo di Kiev nell'Alleanza.

Per quanto attiene gli aspetti strettamente militari, ricorda che nel corso dell'ultima riunione informale dei Ministri della difesa dell'UE, svoltasi il 30 agosto 2023, è stata avviata la discussione sulla proposta dell'Alto Rappresentante Borrell di istituire un fondo di assistenza militare all'Ucraina, con una dotazione fino a 5 miliardi di euro all'anno per il periodo 2024-2027. Peraltro, rileva che Paesi Bassi, Danimarca e Norvegia hanno annunciato di essere pronti a consegnare all'Ucraina i caccia F-16, e diversi Paesi membri dell'Alleanza – ma non l'Italia – hanno anche annunciato di essere pronti ad avviare l'addestramento di piloti e tecnici ucraini per consentire loro di disporre delle necessarie capacità militari.

Infine, per quanto attiene i danni di guerra, segnala che proprio ieri, 11 settembre, si è svolta a Riga (Lettonia) una Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa, in cui è discusso di un meccanismo internazionale di risarcimento dei danni e dell'istituzione di un Tribunale internazionale per il reato di aggressione. Al riguardo, rileva che già nel marzo 2023 la Banca mondiale, insieme al Governo

ucraino, alla Commissione europea e alle Nazioni Unite, ha presentato la valutazione aggiornata dei danni per l'intero anno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, da cui è emerso che le esigenze complessive per la ricostruzione dell'Ucraina nei prossimi dieci anni ammontano a 384 miliardi di euro. Al riguardo, segnala che il 20 giugno 2023 la Commissione ha proposto di istituire un nuovo Strumento per sostenere la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione dell'Ucraina, con una dotazione finanziaria di 50 miliardi di euro dal 2024 al 2027, di cui la III Commissione potrebbe avviare l'esame nelle prossime settimane.

Conclusivamente, sottolinea che la dichiarazione in oggetto merita un'attenta riflessione, anche al fine di valutare se la Commissione Esteri può assumerla come base per la discussione e approvazione di una propria risoluzione.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP) ritiene assai auspicabile l'approvazione – se possibile, a larga maggioranza – di una risoluzione in Commissione sul tema, a partire dagli spunti contenuti nel documento in esame.

Ettore ROSATO (A-IV-RE), associandosi all'auspicio della deputata Quartapelle, chiede al collega Formentini la disponibilità a predisporre una proposta di risoluzione da sottoporre alla valutazione dei Gruppi.

Emanuele LOPERFIDO (FDI) condivide l'opportunità di predisporre un atto di indirizzo, dando rilievo, in particolare, ai temi dei crimini contro l'umanità perpetrati in Ucraina e della tratta di minori ucraini.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare. Atto n. 56 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 21

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati Membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1267 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 21

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 settembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Monica CIABURRO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Perego Di Cremona.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare.

Atto n. 56.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato da ultimo nella seduta del 1° agosto scorso.

Monica CIABURRO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 1° agosto il relatore ha illustrato i contenuti del provvedimento in esame e che il Governo si è dichiarato

disponibile ad attendere oltre i termini previsti dalla legge per l'espressione del prescritto parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 settembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Monica CIABURRO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Perego Di Cremona.

La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati Membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

C. 1267 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), *relatore*, introduce l'esame del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018, osservando che i cosiddetti accordi misti costituiscono lo strumento giuridico di cui gli Stati membri e l'Unione europea si avvalgono per negoziare, sottoscrivere e dare attuazione a obblighi assunti con Stati terzi. Pertanto, oltre alla stessa Unione europea, anche gli Stati membri diventano parti contraenti nei confronti delle parti contraenti extra UE.

Evidenzia, quindi, che l'Accordo – volto a sostituire quello di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea e gli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico – intende contribuire al consolidamento del partenariato globale tra l'Unione europea e Singapore, promuovendo la cooperazione politica e settoriale e le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, anche in relazione alle complesse crescenti sfide regionali e mondiali.

Segnala, inoltre, che analogamente ad altri accordi conclusi dall'Unione europea con Stati terzi, l'Accordo comprende le abituali clausole politiche vincolanti, basate su valori condivisi da entrambe le Parti, in materia di diritti umani, ruolo della Corte penale internazionale, armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro e lotta al terrorismo. In particolare, evidenzia che nella relazione illustrativa viene precisato che « il rispetto dei principi democratici dello Stato di diritto e dei diritti umani fondamentali, come sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dagli altri strumenti internazionali applicabili in materia di diritti umani di cui le Parti sono parti contraenti, costituisce la base per la cooperazione ai sensi dell'Accordo ».

Rileva, poi, che l'Intesa si compone di 52 articoli, organizzati in nove Titoli.

Il Titolo I (articoli 1 e 2) – relativo alla natura dell'Accordo e all'ambito di applicazione – riconosce quali elementi essenziali dell'Intesa il rispetto dello Stato di diritto, dei principi democratici e dei diritti umani, nonché i valori comuni enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, la promozione dello sviluppo sostenibile e l'impegno a cooperare per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e dalla globalizzazione. In particolare, l'articolo 2 stabilisce le finalità e il perimetro degli ambiti della cooperazione, precisando che questa riguarda diversi settori tra cui anche la lotta al terrorismo, alla criminalità transnazionale, alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro.

Il Titolo II (articoli 3 e 4), oltre a ribadire l'impegno a promuovere la cooperazione nelle organizzazioni regionali e internazionali, reca disposizioni volte ad incoraggiare la cooperazione tra istituti di ricerca, università, organizzazioni non governative e media, coerentemente con l'obiettivo di assicurare adeguato spazio al dialogo con la società civile.

Il Titolo III (articoli 5-8) reca, invece, norme sulla cooperazione in materia di giustizia, sicurezza e sviluppo a livello internazionale. Particolarmente rilevanti per la Commissione difesa sono gli articoli 6 e 7 che prevedono la cooperazione delle Parti nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, che rappresenta a un elemento essenziale dell'Accordo, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione, a livello nazionale, degli obblighi previsti in virtù dei trattati e degli accordi internazionali.

Il Titolo IV (articoli 9-16) disciplina la collaborazione in materia di: questioni sanitarie e fitosanitarie; dogane; investimenti; introduzione ed applicazione di regole per favorire la concorrenza, la trasparenza e la certezza del diritto; promozione dell'accesso ai rispettivi mercati nel settore dei servizi; tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Il Titolo V (articoli 17-22) detta disposizioni in tema di giustizia, libertà e sicu-

rezza, riservando una particolare attenzione alla promozione dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni, anche attraverso reciproci scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione. In virtù dell'importanza legata alla gestione congiunta dei flussi migratori, le Parti si impegnano anche a promuovere il dialogo sulle politiche in materia di migrazione, compresi la migrazione legale e irregolare, il traffico e la tratta di esseri umani.

Il Titolo VI (articoli 23-38) riguarda prevalentemente gli ambiti di cooperazione economica, con specifiche disposizioni in materia di servizi finanziari e contrasto alle pratiche fiscali riconosciute dannose.

Il Titolo VII (articoli 39 e 40) impegna le Parti a mettere a disposizione i mezzi necessari al conseguimento degli obiettivi di cooperazione, nonché ad instaurare un dialogo regolare sulle rispettive politiche di aiuto allo sviluppo.

Il Titolo VIII (articolo 41) istituisce un Comitato misto con il compito di assicurare il buon funzionamento e la corretta applicazione dell'Accordo.

Conclude riferendo che il Titolo IX (articoli 42-52) contiene le disposizioni finali dell'Accordo che recano, tra l'altro, anche una clausola evolutiva per l'eventuale intensificazione delle forme di cooperazione.

Alla luce di quanto esposto e della specifica rilevanza dell'Accordo preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Il Sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO sottolinea l'importanza per l'Italia dell'incremento della cooperazione con Singapore, essendo questo Paese un palcoscenico tecnologico di grande rilievo che potrà indurre positivi sviluppi anche per le relazioni con altri Stati del sud-est asiatico.

Monica CIABURRO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*.
C. 1341 Governo (*Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole*) 24

SEDE CONSULTIVA:

DL 98/2023: Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento. C. 1364 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 27

COMITATO DEI NOVE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022. C. 1343 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023. C. 1344 Governo, approvato dal Senato 34

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 12 settembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*.

C. 1341 Governo.

(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, fa presente che la Commissione è oggi chiamata ad esprimere il proprio parere al Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento sul disegno di legge C. 1341, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*.

Al riguardo, ricorda che il medesimo parere ha la finalità di accertare che il provvedimento collegato non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione di approvazione del Documento di economia e finanza o della relativa Nota di aggiornamento.

In proposito, rammenta che l'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla ma-

novra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Rammenta, altresì, che, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge eventuali disegni di legge collegati che presentino i medesimi requisiti possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.

In tale quadro, segnala che il Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1) indica tra i provvedimenti collegati alla manovra di bilancio 2023-2025 un disegno di legge recante misure organiche per la promozione, la valorizzazione e la tutela del *Made in Italy*.

Al riguardo, fa presente che le disposizioni del disegno di legge in oggetto, conformemente a quanto indicato nel titolo del provvedimento e nella relazione illustrativa, sono volte a sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita della filiera del *made in Italy*, quale strumento di politica industriale e di rilancio dell'economia. In questo senso, osserva che il provvedimento deve quindi ritenersi funzionale a perseguire il sostegno alla ripresa dell'economia italiana e il conseguimento di tassi di crescita del PIL e del benessere economico dei cittadini più elevati di quelli registrati negli ultimi due decenni, in linea con uno degli obiettivi prioritari di politica economica indicati dal Documento di economia e finanza 2023.

Venendo al contenuto del disegno di legge C. 1341, avverte che esso si compone di 48 articoli, distribuiti in sei Titoli, evidenziando come le disposizioni del provvedimento sotto il profilo funzionale e finalistico sono unitariamente indirizzate alla promozione e alla tutela del *made in Italy* con interventi di diverso tenore, che recano

tanto previsioni di carattere ordinamentale quanto misure di rilancio e di sviluppo dell'economia. In particolare, il Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 3, definisce i principi generali e gli obiettivi dell'intervento normativo, prevedendo altresì l'istituzione della Giornata nazionale del *made in Italy*. Il successivo Titolo II, nell'ambito del capo I, composto dagli articoli da 4 a 6, istituisce il Fondo nazionale del *made in Italy* e prevede misure di sostegno all'imprenditorialità femminile e di incentivazione della proprietà industriale. Il Capo II del medesimo Titolo II, agli articoli da 7 a 12, prevede una serie di misure settoriali, riferite a specifiche filiere produttive, con particolare riferimento alla filiera del legno, a quella delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo, alla filiera della nautica, a quella della ceramica e alla produzione della pasta, recando anche disposizioni sull'approvvigionamento di forniture di qualità da parte delle pubbliche amministrazioni. Il successivo Titolo III, con l'articolo 13 procede a introdurre l'opzione *made in Italy* nell'ambito dell'articolazione del sistema dei licei, mentre con il successivo articolo 14 istituisce la fondazione « Imprese e competenze per il *made in Italy* » con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del *made in Italy* e i licei del *made in Italy*. Il Titolo IV, composto dagli articoli da 15 a 30, reca una serie di misure per la promozione del *made in Italy*, prevedendo, in particolare, l'istituzione dell'Esposizione nazionale permanente del *made in Italy*, misure per la tutela del patrimonio culturale immateriale, la valorizzazione delle imprese culturali e creative, il sostegno al settore fieristico in Italia e ai mercati regionali, la promozione del turismo, misure relative alla ristorazione italiana all'estero, la creazione di un Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo, nonché l'istituzione dei distretti del prodotto tipico italiano. Il Titolo V, composto dagli articoli da 31 a 46, si articola in tre Capi e reca, rispettivamente, al Capo I, misure per la tutela e la promozione dei prodotti non agroalimentari a indicazione

geografica protetta, al Capo II, misure volte a favorire la diffusione delle nuove tecnologie nello sviluppo della filiera del *made in Italy*, mentre al Capo III si prevedono interventi volti a rafforzare il contrasto alla contraffazione. Da ultimo, il Titolo VI, che reca le disposizioni finali del provvedimento, all'articolo 47 prevede un'autorizzazione di spesa per la promozione e la comunicazione degli interventi in materia di promozione del *made in Italy*, mentre all'articolo 48 provvede alla copertura finanziaria del disegno di legge.

Alla luce di tale ricostruzione, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, il disegno di legge C. 1341, recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*";

premessi che:

l'articolo 10, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che in allegato al Documento di economia e finanza pubblica sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;

il Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1) indica tra i provvedimenti collegati alla decisione di bilancio un disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*;

considerato che:

le disposizioni del presente disegno di legge, conformemente a quanto indicato

nel titolo del provvedimento e nella relazione illustrativa, sono volte a sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita della filiera del *made in Italy*, quale strumento di politica industriale e di rilancio dell'economia;

il disegno di legge si compone di 48 articoli, distribuiti in sei Titoli, che recano disposizioni che, sotto il profilo funzionale e finalistico, sono unitariamente indirizzate alla promozione e alla tutela del *made in Italy* con interventi di diverso tenore, che si sostanziano tanto in previsioni di carattere ordinamentale quanto in misure volte al rilancio e allo sviluppo dell'economia;

il provvedimento in esame è finalizzato a perseguire il sostegno della ripresa dell'economia italiana e il conseguimento di tassi di crescita del PIL e del benessere economico dei cittadini più elevati di quelli registrati negli ultimi due decenni, in linea con uno degli obiettivi prioritari di politica economica indicati dal Documento di economia e finanza 2023;

RITIENE

che il contenuto del disegno di legge C. 1341, recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*":

a) sia riconducibile alle materie indicate nel Documento di economia e finanza 2023, che individua tra i provvedimenti collegati un disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*;

b) non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato ».

Nessun chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 settembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 98/2023: Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento.

C. 1364 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in titolo.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Al riguardo, segnala, in primo luogo, che talune proposte emendative recano una quantificazione o una copertura carente o inidonea. Si tratta, in particolare, delle seguenti proposte emendative:

Mari 1.2, che rende strutturale l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 che prevedono una deroga ai limiti di utilizzo della cassa integrazione salariale ordinaria per le imprese del settore delle costruzioni, senza tuttavia indicare né la quantificazione degli oneri che ne derivano, né la relativa copertura finanziaria;

Scotto 3.07, che equipara, fino al 31 marzo 2024, il periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili, ai sensi del decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, che per mansioni non possono accedere al lavoro agile, e per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, senza tuttavia provvedere alla quantifica-

zione degli oneri che ne derivano e prevedendo esclusivamente una riduzione, in misura non precisata, del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

Scotto 3.05, che è volta ad escludere l'applicazione del limite temporale massimo di sette mesi per il riconoscimento del reddito di cittadinanza nell'anno 2023, previsto dall'articolo 1, comma 313, della legge di bilancio 2023, in caso di mancata adozione, da parte degli enti preposti, di misure di politiche attive, ivi inclusi i corsi di aggiornamento delle competenze o di riqualificazione professionale, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

Scotto 4.4, che, da un lato, alla lettera *a*), incrementa il contributo di solidarietà gravante sui soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi mediante l'innalzamento dal 50 per cento al 63 per cento dell'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 116, della legge n. 197 del 2022; e, dall'altro, alla lettera *b*), prevede di prolungare il limite temporale massimo per il riconoscimento del reddito di cittadinanza nell'anno 2023 da sette mesi a dieci mesi, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano né alla relativa copertura finanziaria, non essendo l'incremento di entrate di cui alla lettera *a*) espressamente destinato a far fronte alle spese di cui alla lettera *b*).

Ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari delle seguenti proposte emendative:

Mari 1.4, che estende il periodo di applicazione della deroga ai limiti di utilizzo della cassa integrazione salariale ordinaria per le imprese del settore delle costruzioni alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate a partire dal 1° giugno 2023, provvedendo conseguentemente ad incrementare di 2,4 milioni di

euro la copertura finanziaria dei relativi oneri, prevista dal comma 2 dell'articolo 1. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla quantificazione degli oneri indicata dalla proposta emendativa, che appare congrua rispetto ai dati contenuti nella relazione tecnica allegata al provvedimento, nonché all'idoneità della copertura finanziaria;

Scotto 1.9, che, da un lato, estende la deroga ai limiti di utilizzo della cassa integrazione salariale ordinaria di cui all'articolo 1, alle imprese che svolgono attività all'aperto caratterizzate da un intenso lavoro fisico, dall'altro, riconosce ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore un'indennità integrativa pari al 90 per cento della retribuzione minima prevista dai contratti, provvedendo conseguentemente ad incrementare di 8,4 milioni di euro la copertura finanziaria dei relativi oneri prevista dal comma 2 dell'articolo 1. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri indicata dalla proposta emendativa nonché all'idoneità della copertura finanziaria;

Mari 1.6, che riconosce ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore un'indennità integrativa pari al 90 per cento della retribuzione minima prevista dai contratti, provvedendo conseguentemente ad incrementare di 6,4 milioni di euro la copertura finanziaria prevista dal comma 2 dell'articolo 1. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri indicata dalla proposta emendativa nonché all'idoneità della copertura finanziaria;

Barzotti 1.13, che è volta a riconoscere ai lavoratori impegnati nelle attività di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame il diritto di sospendere l'attività lavorativa qualora soggetti ad esposizione prolungata al sole con temperature pari o superiori ai 33 gradi centigradi. Al

riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa;

Mari 1.5, che estende la deroga ai limiti di utilizzo della cassa integrazione salariale ordinaria di cui all'articolo 1, alle imprese che svolgono attività all'aperto caratterizzate da un intenso lavoro fisico, provvedendo conseguentemente ad incrementare di 3,4 milioni di euro la copertura finanziaria dei relativi oneri prevista dal comma 2 dell'articolo 1. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri indicata dalla proposta emendativa nonché all'idoneità della copertura finanziaria;

Mari 1.7, che è volta a introdurre in via permanente il divieto di svolgimento delle attività lavorative previste dall'articolo 1, in caso di superamento della temperatura di 35 gradi centigradi, quantificando i relativi oneri in 7,4 milioni di euro per l'anno 2023 e ponendo la copertura finanziaria degli stessi a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria, rilevandosi in ogni caso che viene prevista una copertura finanziaria di carattere annuale a fronte di una disposizione di carattere permanente;

Carotenuto 1.03 e Mari 1.01, che sono volte a prevedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2023, il divieto sul territorio nazionale di svolgimento dell'attività lavorativa dalle ore 12 alle ore 16 nel caso di esposizione prolungata al sole con temperature pari o superiori, rispettivamente, ai 33 e ai 35 gradi centigradi. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in commento;

Barzotti 1.02, che introduce in via permanente il diritto per tutti i lavoratori di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto il monte ore settimanale, nel rispetto degli obblighi informativi di cui alla legge n. 81 del 2017, a condizione che l'attività lavorativa medesima sia compatibile con la predetta modalità di svolgimento. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa, con particolare riferimento ai lavoratori del settore pubblico;

Tucci 1.04, che è volta a prevedere il divieto di svolgimento di ogni attività lavorativa nel caso di abbassamento delle temperature sotto i -6 gradi centigradi e di superamento dei 39 gradi centigradi. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa;

Aiello 2.10, che è volta ad estendere di 28 giorni il periodo temporale in cui, nel caso di sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa dovute a eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, è prevista l'erogazione agli operai agricoli a tempo indeterminato del trattamento sostitutivo della retribuzione, di cui all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972. La proposta emendativa quantifica gli oneri che ne derivano in 0,3 milioni di euro per l'anno 2023 e pone la copertura finanziaria degli stessi a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla quantificazione degli oneri indicata dalla proposta emendativa, che appare congrua rispetto ai dati contenuti nella relazione tecnica allegata al provvedimento, nonché all'idoneità della copertura finanziaria;

Mari 2.1, che prevede che il trattamento sostitutivo della retribuzione, di cui all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972, spettante ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, sia riconosciuto, oltre che

agli operai agricoli a tempo indeterminato, come attualmente stabilito al comma 1 del medesimo articolo 2, anche agli operai agricoli a tempo determinato nonché ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore. La proposta emendativa quantifica gli oneri che ne derivano in 3,1 milioni di euro per l'anno 2023 e pone la copertura finanziaria degli stessi a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;

Scotto 2.7, che prevede che il trattamento sostitutivo della retribuzione, di cui all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972, spettante ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, sia riconosciuto, oltre che agli operai agricoli a tempo indeterminato, come attualmente stabilito al comma 1 del medesimo articolo 2, anche agli operai agricoli a tempo determinato, prevedendo altresì l'equiparazione dei periodi di trattamento fruiti a periodi lavorativi ai fini del requisito per l'accesso alla prestazione di disoccupazione agricola. La proposta emendativa quantifica gli oneri che ne derivano in 1,4 milioni di euro per l'anno 2023 e pone la copertura finanziaria degli stessi a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;

Carotenuto 2.11, che prevede che il trattamento sostitutivo della retribuzione, di cui all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972, spettante ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, sia altresì riconosciuto ai lavoratori stagionali del settore agricolo e della pesca, quantificando gli oneri che ne derivano in 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e ponendone la copertura finanziaria a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quan-

tificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;

gli identici Scotto 2.12 e Mari 2.5, che sono volte a modificare la disciplina di cui all'articolo 21 della legge n. 223 del 1991, relativa al riconoscimento dei benefici previsti, a fini previdenziali e assistenziali, in favore di specifiche categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato, da un lato ampliando, in via apparentemente retroattiva, l'ambito applicativo dei suddetti benefici con riferimento ai soggetti indicati al comma 6-*bis* del citato articolo 21, dall'altro estendendone il riconoscimento anche ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone colpite da eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito agli effetti finanziari delle proposte emendative in esame, che sembrano presentare carattere estensivo rispetto alla disciplina vigente;

Mari 2.2, che prevede che il trattamento sostitutivo della retribuzione, di cui all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972, spettante ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, sia riconosciuto, oltre che agli operai agricoli a tempo indeterminato, come attualmente stabilito al comma 1 del medesimo articolo 2, anche agli operai agricoli a tempo determinato nonché ai lavoratori e preposti addetti all'allestimento di ponteggi e impalcature. La proposta emendativa quantifica gli oneri che ne derivano in 3,1 milioni di euro per l'anno 2023 e pone la copertura finanziaria degli stessi a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;

Mari 2.3, che prevede che il trattamento sostitutivo della retribuzione, di cui all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972, spettante ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, sia riconosciuto, oltre che

agli operai agricoli a tempo indeterminato, come attualmente stabilito al comma 1 del medesimo articolo 2, anche agli operai agricoli a tempo determinato. La proposta emendativa quantifica gli oneri che ne derivano in 3,1 milioni di euro per l'anno 2023 e pone la copertura finanziaria degli stessi a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;

Mari 2.4, che prevede che il trattamento sostitutivo della retribuzione, di cui all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972, spettante ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, sia riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa per periodi inferiori alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. La proposta emendativa quantifica gli oneri che ne derivano in 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e pone la copertura finanziaria degli stessi a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;

Tucci 2.01, che prevede il divieto di svolgimento di attività lavorative dalle ore 12 alle ore 16.30 da parte di talune categorie di lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, nel caso di esposizione prolungata al sole, stabilendo altresì che l'INL, l'INAIL e l'INPS diramino giornalmente sui propri siti *web* le informazioni riguardanti i territori interessati dal predetto divieto. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito agli effetti finanziari derivanti dall'introduzione del citato divieto allo svolgimento di attività lavorative nonché in ordine alla possibilità per gli enti pubblici interessati di provvedere ai compiti loro affidati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Barzotti 2.02, che prevede che, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, dal 1° gennaio 2024, ai rapporti di lavoro eseguiti in modalità agile si applichi la riduzione dell'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro dovuti all'INAIL. La proposta emendativa quantifica gli oneri che ne derivano in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 e pone la copertura degli stessi a carico del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;

Mari 3.1, che è volta a prevedere che le linee-guida, adottate dalle intese sottoscritte tra le parti sociali per tutelare i lavoratori in caso di emergenze climatiche, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, debbano assicurare un insieme di adempimenti da parte dei datori di lavoro, quali l'informazione e la formazione adeguata dei lavoratori sul tema della sicurezza in una lingua che gli stessi comprendano; la disponibilità dell'acqua potabile; la fornitura di un abbigliamento adeguato a ripararsi dal caldo; la possibilità di modificare l'orario di lavoro con riduzione dei ritmi di lavoro e pause aggiuntive; l'adozione di un piano di sorveglianza per garantire forme di prevenzione. Al riguardo, considerato che il comma 2 del medesimo articolo 3 prevede che le intese possano essere recepite con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa anche con riferimento alla sua eventuale applicazione alle pubbliche amministrazioni;

Scotto 3.04, che, essendo volta a sopprimere il limite di sette mesi per il riconoscimento del reddito di cittadinanza nell'anno 2023, previsto dalla legge n. 197 del 2022, provvede ai relativi oneri, pari a 422.500.000 euro per l'anno 2023, me-

dante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. Al riguardo, nel segnalare che la formulazione del comma 14-bis, recante la copertura finanziaria, non quantifica gli oneri derivanti dalle modifiche apportate al decreto-legge n. 48 del 2023 ma prevede esclusivamente la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione per l'importo sopra indicato, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;

Scotto 3.06, che, nell'estendere, fino al 31 marzo 2024, le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto n. 18 del 2020, che consentono ai lavoratori fragili di svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, provvede ai relativi oneri, pari a 18.660.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria, tenuto conto che la relazione tecnica di passaggio allegata al decreto-legge n. 115 del 2022 quantifica l'onere derivante dalla proroga del medesimo articolo 26, comma 2-bis, dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 in 18.660.000 euro.

Avverte, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere contrario sulle proposte emendative Mari 1.2 e Scotto 3.07, 3.05 e 4.4, dal momento che le stesse, come già evidenziato dal relatore, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura.

Esprime, altresì, parere contrario sulle proposte emendative Mari 1.4, Scotto 1.9, Mari 1.6, 1.5 e 1.7, Aiello 2.10, Mari 2.1, Scotto 2.7, Carotenuto 2.11, Mari 2.2, 2.3 e 2.4, Barzotti 2.02 e Scotto 3.04 e 3.06, anch'esse dianzi richiamate dal relatore, in considerazione del fatto che allo stato non risulta possibile verificare la correttezza della quantificazione degli oneri in essi indicati né la congruità della relativa copertura finanziaria. Esprime, inoltre, parere contrario sulle proposte emendative Barzotti 1.13, Carotenuto 1.03, Mari 1.01, Barzotti 1.02, Tucci 1.04, gli identici Scotto 2.12 e Mari 2.5, Tucci 2.01 e Mari 3.1, sulle quali il relatore ha formulato una richiesta di chiarimento, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura finanziaria. Non ha, invece, osservazioni sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) dichiara di non comprendere le ragioni della contrarietà manifestata dal sottosegretario Freni sull'articolo aggiuntivo Barzotti 1.02, evidenziando come il diritto ivi riconosciuto per tutti i lavoratori di svolgere la prestazione in modalità agile, al ricorrere di determinate condizioni, anche qualora fosse esteso al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni costituirebbe a suo avviso per queste ultime una fonte di risparmi, sia pure non quantificabili. Osserva, infatti, che il ricorso a modalità di lavoro agile determina minori costi gestionali, anche in relazione alle spese di funzionamento per i luoghi di lavoro nei quali il predetto personale è chiamato ad operare. In tale quadro, ritiene dunque auspicabile una rivalutazione del parere contrario in precedenza espresso, dal momento che l'articolo aggiuntivo in esame, la cui formulazione in via prudenziale potrebbe eventualmente anche essere integrata al fine di corredare il testo di un'apposita clausola di invarianza finanziaria, non appare in alcun modo suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Osserva che analoghe considerazioni possono essere riferite anche all'articolo aggiuntivo Barzotti 2.02, che prevede che ai rapporti di lavoro eseguiti in modalità agile si applichi la riduzione dell'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro dovuti all'INAIL, dal momento che tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa è passibile di generare, come già detto, risparmi anche per la pubblica amministrazione, in relazione, ad esempio, ad una presumibile minore incidenza degli infortuni sui luoghi di lavoro. Nell'evidenziare in tal senso che l'onere recato dalla proposta emendativa in commento potrebbe a suo avviso risultare addirittura sovrastimato, invita anche in questo caso a valutare l'eventualità di inserire nel testo una specifica clausola di invarianza finanziaria ovvero, qualora ciò non fosse sufficiente a superare l'obiezione del Governo, l'opportunità di individuare una diversa forma di copertura finanziaria rispetto a quella operata tramite la riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili. Riguardo invece all'emendamento Aiello 2.10, su cui il sottosegretario Freni ha manifestato perplessità circa la correttezza della quantificazione degli oneri e la congruità della copertura finanziaria, ritiene che in via istituzionale dovrebbe essere compito del Governo stesso quello di elaborare le relazioni tecniche volte ad accertare gli effetti finanziari derivanti dalle singole proposte emendative all'esame della Commissione Bilancio, ferma restando anche in tal caso la possibilità di provvedere ai suddetti oneri mediante differenti modalità di copertura, qualora da parte del Governo vi fosse l'indisponibilità ad utilizzare per tali fini il Fondo sociale per occupazione e formazione.

Tutto ciò premesso, ribadisce l'esigenza che l'esame presso la Commissione Bilancio delle proposte emendative riferite ai vari provvedimenti calendarizzati in Assemblea si limiti ad una verifica di ordine strettamente tecnico-finanziario, senza trascendere in valutazioni di merito, che dovrebbero viceversa essere affrontate nel corso del dibattito presso le Commissioni di volta in volta competenti.

Il sottosegretario Federico FRENI, nel ribadire il parere contrario sull'articolo aggiuntivo Barzotti 1.02, rammenta che alle disposizioni che nel corso degli ultimi anni hanno autorizzato lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile nel settore pubblico, come accaduto nei diversi provvedimenti legislativi adottati dal Governo per fronteggiare le conseguenze della pandemia da COVID-19, sono stati costantemente ascritti effetti onerosi a carico della finanza pubblica, conseguentemente individuando la necessaria copertura finanziaria. Per quanto concerne invece l'emendamento Aiello 2.10, osserva che la contrarietà in precedenza espressa è motivata dall'impossibilità di verificare la quantificazione dei relativi oneri, che potrebbero essere sottostimati, nonché dall'inidoneità della copertura finanziaria a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Conferma, infine, il parere contrario sull'articolo aggiuntivo Barzotti 2.02, che, ferme restando le perplessità circa la congruità della quantificazione degli oneri, utilizza a copertura il Fondo per le esigenze indifferibili.

Marco GRIMALDI (AVS), con riferimento alle osservazioni formulate dal rappresentante del Governo, segnala che la quantificazione degli oneri recata dall'emendamento Mari 1.4 appare certamente verificabile, posto che quest'ultimo si limita ad estendere di un mese il periodo di applicazione della deroga ai limiti di utilizzo della cassa integrazione salariale ordinaria per le imprese del settore delle costruzioni, utilizzando a tal fine i medesimi parametri impiegati nella relazione tecnica riferita al testo iniziale del decreto-legge. Ritiene senz'altro legittima la scelta del Governo di non voler considerare utilizzabile ai fini della copertura dei predetti oneri il Fondo sociale per occupazione e formazione, in quanto eventualmente già destinato ad altri interventi, tuttavia ritiene che sarebbe più corretto esplicitare tale contrarietà nel merito piuttosto che paventare il rischio di una violazione dell'articolo 81 della Costituzione. Nel sottolineare invece come l'emendamento Mari 3.1 non comporti in alcun modo, a suo avviso,

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, reputa che sul piano generale sarebbe più accettabile, anche dal punto di vista della franchezza del dibattito parlamentare, che il Governo dichiari la propria contrarietà sul merito delle proposte emendative all'esame della Commissione Bilancio, senza invocare argomentazioni di natura tecnico-finanziaria che appaiono viceversa scarsamente fondate.

Il sottosegretario Federico FRENI precisa che la contrarietà dianzi espressa sull'emendamento Mari 1.4 deriva dall'impossibilità di verificare la correttezza della quantificazione degli oneri in esso indicati, mentre l'onerosità dell'emendamento Mari 3.1 discende dalla potenziale applicazione delle disposizioni ivi contenute anche al perimetro delle pubbliche amministrazioni.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede delucidazioni in merito al parere contrario espresso sull'emendamento Scotto 2.7, volto ad estendere agli operai agricoli a tempo determinato il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972, al fine di sanare un'ingiustificata disparità tra i lavoratori. In particolare, sollecita il rappresentante del Governo a chiarire se la contrarietà espressa derivi dalla difficoltà di quantificare puntualmente gli oneri che derivano dalla proposta emendativa, compito cui peraltro a suo giudizio dovrebbe provvedere il Governo stesso tramite la predisposizione di una apposita relazione tecnica, ovvero dalla inidoneità della copertura finanziaria individuata a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il sottosegretario Federico FRENI chiarisce che il parere contrario sull'emendamento Scotto 2.7 discende essenzialmente dalla quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, che non risulta al momento positivamente riscontrabile, evidenziando tuttavia come ai fini dell'utilizzo con finalità di copertura del Fondo sociale per occupazione e formazione rilevi non solo l'astratta capienza della dotazione del

Fondo stesso ma anche l'effettiva disponibilità delle risorse in esso iscritte.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge C. 1364, approvato dal Senato della Repubblica, di conversione in legge del decreto-legge n. 98 del 2023, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento, contenute nel fascicolo n. 1,

esprime

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.13, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.10, 2.11, 2.12, 2.01, 2.02, 3.1, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07 e 4.4, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 12 settembre 2023.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022.

C. 1343 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023.

C. 1344 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità. Atto n. 58 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	35
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	44
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 settembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

Atto n. 58.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Andrea DE BERTOLDI (FDI), *relatore*, esprime l'intenzione di esporre sintetica-

mente il contenuto del provvedimento, a meno che i colleghi non richiedano una illustrazione più estesa.

Mauro DEL BARBA (A-IV-RE) chiede al relatore di avere alcune informazioni specifiche sullo schema in esame e, in particolare, sulle modifiche alle disposizioni contenute nell'articolo 132-*bis* del Codice delle assicurazioni private, concernente la controversa questione del cosiddetto preventivo.

Andrea DE BERTOLDI (FDI), *relatore*, rammenta che la direttiva (UE) 2021/118, oggetto di recepimento, rafforza i diritti delle vittime di incidenti automobilistici, garantendo loro l'intero risarcimento dovuto, anche quando l'assicuratore è insolvente; estende l'ambito di applicazione della precedente direttiva 2009/103/CEE; allinea i livelli minimi di copertura dell'assicurazione autoveicoli in tutta l'UE; migliora le norme sul controllo dell'assicurazione da parte degli Stati membri; inserisce norme sull'uso dell'attestazione di sinistralità pre-

gressa da parte di una nuova assicurazione; introduce il risarcimento nel caso di veicoli spediti e di sinistri provocati da rimorchi; definisce strumenti indipendenti di confronto dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli e reca norme sui centri d'informazione e informazioni alle persone lese.

Quanto ai contenuti dello schema di decreto, ricorda che l'articolo 1 apporta modifiche al Codice della strada – CDS, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di recare l'opportuno coordinamento con le disposizioni introdotte. Più in dettaglio, il comma 1, lettera *a*) modifica l'articolo 9 del CDS, al fine di coordinare i riferimenti normativi ivi previsti con il Codice delle assicurazioni private, considerate le modifiche susseguite nel tempo. Analogamente, la lettera *b*) modifica ed integra l'articolo 193 del CDS, al fine di adeguarlo alla definizione di veicolo introdotta nel CAP dallo schema in commento.

L'articolo 2 dello schema interviene sul decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private – CAP. In primo luogo l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), numero 1, modifica l'articolo 1, comma 1, lettera *fff*), numero 4-*bis*), del CAP al fine di prevedere che, quando un veicolo è spedito da uno Stato membro ad un altro, a seconda della scelta della persona responsabile della copertura di responsabilità civile, per individuare lo Stato membro di ubicazione del rischio si possa fare alternativamente riferimento allo Stato membro di immatricolazione o allo Stato membro di destinazione, a decorrere dalla data di accettazione della consegna da parte dell'acquirente per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato immatricolato nello Stato membro di destinazione.

L'articolo 2, comma 1, lettera *a*), numero 2), e la successiva lettera *b*) rispettivamente modificano l'articolo 1, comma 1, lettera *rrr*) del CAP, e introducono all'articolo 1 il comma 1-*bis*. Viene infatti introdotta una nuova definizione di « veicolo » e di « uso del veicolo ».

Il Governo, nella relazione illustrativa, chiarisce che le motivazioni sottese a tale

intervento sono rinvenibili nella necessità di garantire la chiarezza e la certezza del diritto, in linea con i recenti interventi giurisprudenziali della Corte di Giustizia. Le disposizioni in commento intendono integrare la definizione di veicolo, intendendo con tale termine « i veicoli a motore e qualsiasi autoveicolo azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia », con una velocità di progetto massima superiore a 25 Km/h o in alternativa con un peso netto massimo superiore a 25 Kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 Km/h. Viene altresì ricompreso nel concetto di veicolo « qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo come sopra illustrato a prescindere che sia ad esso agganciato o meno ». Si definisce inoltre « veicolo » qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo, a prescindere che sia ad esso agganciato o meno, nonché i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto ministeriale. Con l'introduzione del nuovo comma 1-*bis* all'articolo 1 del CAP sono individuate le esclusioni dal concetto di veicolo e, in particolare, non costituiscono « veicoli » le sedie a rotelle destinate ad essere utilizzate esclusivamente da persone con disabilità fisica, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore. Inoltre nella definizione di veicolo non appare più la menzione esplicita delle macchine per bambini che saranno escluse o incluse sulla base dei nuovi requisiti (di peso o di velocità) previsti in via generale per tutti i veicoli.

L'articolo 2, comma 1, lettera *c*) modifica ed integra l'articolo 122 del CAP, che reca la disciplina dei veicoli a motore. Pertanto, tra i dispositivi soggetti all'obbligo di RCA vengono richiamati espressamente i veicoli di cui alla nuova nozione del citato articolo 1, comma 1, lettera *rrr*), come modificato dallo schema in commento; viene chiarito che tale obbligo riguarda i veicoli che siano utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente. Inoltre, dopo il comma 1 dell'articolo 122 CAP sono inseriti i commi da 1-*bis*

a 1-*quater*. Il nuovo comma 1-*bis* chiarisce che l'obbligo di assicurazione prescinde dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui il veicolo è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. Viene in tal modo incluso nell'ambito di operatività della disposizione in esame il cosiddetto rischio statico. Si dispone poi che il medesimo obbligo riguardi anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni, per esempio i veicoli che trasportano i passeggeri dal *gate* all'aereo (comma 1-*ter*). Con l'inserimento del comma 1-*quater* sono introdotte talune disposizioni in materia sanzionatoria.

Nello specifico, si prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 193 del codice della strada (in particolare, esso stabilisce che chi circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 866 a 3.464 euro; sono previste ulteriori e specifiche misure sanzionatorie secondo le circostanze). Inoltre, si dispone che la violazione della disposizione di cui al comma 1-*ter* (veicoli utilizzati in zone soggette a restrizione) sia soggetta alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 193, commi 2 e 3, del medesimo codice della strada (predetta sanzione amministrativa pecuniaria, ridotta alla metà in specifiche circostanze), mentre la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 2 (che viene inserito dalla successiva lettera *d*) dello schema, in materia di deroga all'obbligo assicurativo) è soggetta alle sanzioni amministrative dell'articolo 193 del Codice della strada, aumentando della metà la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista. Si dispone inoltre che siano applicate le disposizioni in tema sanzionatorio recate dal titolo VI del CDS.

Come anticipato, l'articolo 2, comma 1, lettera *d*) inserisce un nuovo articolo 122-*bis* nel CAP, che individua i casi di deroga all'obbligo assicurativo. Più in dettaglio essa opera per le seguenti fattispecie: veicoli ritirati formalmente dalla circolazione perché destinati alla rottamazione per i quali è stata ritirata la carta di circolazione o per quelli il cui uso è vietato in via temporanea

o permanente in forza di una misura adottata dall'autorità competente in conformità alla normativa vigente (fermo amministrativo, confisca e sequestro); veicoli per i quali sia esercitato il diritto di sospensione della copertura assicurativa, nell'ipotesi di mancato utilizzo del veicolo in quanto inidoneo all'uso come mezzo di trasporto nonché quando il suo utilizzo è stato volontariamente sospeso in via temporanea (ad es. per utilizzo stagionale) da parte di specifici soggetti. La sospensione opera per effetto di una formale comunicazione all'impresa di assicurazione, disciplinata in dettaglio dallo schema sia con riferimento alle modalità di effettuazione, sia con riferimento al profilo sanzionatorio, sia infine con riferimento al risarcimento in caso di sinistro con un veicolo la cui assicurazione sia sospesa.

L'articolo 2, comma 1, lettera *e*) reca una modifica di coordinamento in tema di RCA nel caso di gare e competizioni sportive di qualsiasi genere.

L'articolo 2, comma 1, lettera *f*) modifica l'articolo 128 del CAP allo scopo di rimodulare i minimi contrattuali, adeguandoli a quelli previsti nella nuova direttiva. Con le modifiche in esame, si innovano gli importi dei minimi contrattuali per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone (classificati nelle categorie M2 e M3); viene eliminato l'adeguamento all'inflazione e si chiarisce che, ogni cinque anni dalla data del 22 dicembre 2021, gli importi sono indicizzati automaticamente, in linea con l'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) stabilito a norma del regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni.

L'articolo 2, comma 1, lettera *g*) inserisce l'articolo 132.1 nel CAP per disciplinare i requisiti e le caratteristiche del Preventivatore per il confronto dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli. Il Preventivatore, consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Ministero delle imprese e del made in Italy, viene individuato come strumento rispondente alle caratteristiche dettagliatamente previste dalle norme in commento,

volte ad assicurare, come riferito dal Governo, obiettivi di indipendenza, chiarezza, oggettività, precisione, esaustività ed affidabilità dello strumento di comparazione. Tale strumento indipendente di confronto dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli intende consentire ai consumatori un confronto gratuito dei prezzi, tariffe e condizioni contrattuali. In particolare, esso (articolo 132.2, comma 3): a) assicura che i prestatori di servizi ricevano pari trattamento nei risultati di ricerca; b) indica chiaramente l'identità dei proprietari e degli operatori dello strumento di confronto; c) enuncia i criteri chiari e oggettivi su cui si basa il confronto; d) utilizza un linguaggio chiaro; e) fornisce informazioni precise e aggiornate e indica la data dell'ultimo aggiornamento; f) è aperto a qualsiasi prestatore dell'assicurazione obbligatoria, mette a disposizione le informazioni pertinenti, include un'ampia gamma di offerte che copre un segmento significativo del mercato dell'assicurazione autoveicoli e, se le informazioni presentate non forniscono un quadro completo del mercato, fornisce all'utente una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati; g) prevede una procedura efficace per segnalare le informazioni errate; h) comprende una dichiarazione indicante che i prezzi si basano sulle informazioni fornite e fa salvi ulteriori sconti applicabili in sede di sottoscrizione del contratto.

L'articolo 2, comma 1, lettera *h*) modifica ed integra l'articolo 132-*bis* del CAP con disposizioni di coordinamento.

Al riguardo evidenzia – anche con riferimento alla richiesta di approfondimento avanzata dal deputato Del Barba – che sono pervenute alcune segnalazioni da parte delle associazioni di categoria degli intermediari assicurativi, in ordine all'applicabilità concreta delle vigenti disposizioni sul preventivatore e in ordine alle modalità di attuazione della direttiva previste dallo schema in esame. Nell'attuale formulazione, l'articolo 132-*bis* del CAP pone a carico degli agenti l'obbligo di presentare al cliente consumatore RC auto tutti i preventivi delle imprese assicurative per le quali essi sono mandatari, sia in

occasione della stipula di nuovi contratti RCA sia nel caso di rinnovo alla scadenza della copertura, mediante collegamento telematico al preventivatore consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Ministero delle imprese e del made in Italy. Le associazioni di categoria al riguardo evidenziano che, a tutt'oggi, non è possibile ottenere un accesso adeguato per via telematica al preventivatore; rilevano inoltre che non sono state individuate soluzioni tecnologiche ritenute coerenti con l'obbligo normativo anzidetto. Segnalano inoltre che la direttiva 2009/103/CE, come modificata dalla direttiva 2021/2118/UE – che si intende recepire con lo schema in esame – all'articolo 16-*bis* prevede espressamente che lo strumento di confronto sia destinato ai consumatori e non costituisca, invece, uno strumento col quale gli intermediari assolvono specifici compiti informativi previsti *ex lege*.

Ricorda al riguardo che, già dall'inizio dell'anno, gli agenti plurimandatari sono in stato di agitazione; l'adempimento dei vigenti obblighi, secondo quanto riportato dalle associazioni di categoria, implicherebbe un aggravio di costi a carico degli intermediari – anche in termini di assunzione di personale – non proporzionati all'attività di sottoscrizione di polizze assicurative RC auto. Di conseguenza, evidenzia l'opportunità di effettuare gli opportuni approfondimenti in sede di espressione del parere e, su un piano più generale, invita la presidenza della Commissione a valutare la possibilità di svolgere un breve ciclo di audizioni, coinvolgendo le principali associazioni del settore.

L'articolo 2, comma 1, lettera *i*) modifica ed integra l'articolo 134 del CAP per introdurre disposizioni dedicate a facilitare il riconoscimento degli attestati di rischio emessi da un assicuratore di un altro Stato membro. Più in dettaglio viene sostituito il comma 1, disponendo tra l'altro che il contraente o, se persona diversa, il proprietario ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria, hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo ad

almeno gli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore, oppure dell'assenza di sinistri. Le nuove disposizioni sull'attestazione dello stato di rischio, come prevede espressamente la direttiva, trovano applicazione solamente a decorrere dal 23 aprile 2024 o dalla data di applicazione dell'atto di esecuzione della Commissione europea chiamata a redigere i modelli di attestazione dello stato di rischio. Le norme in commento abrogano i commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 134 (con finalità di coordinamento, in quanto la disciplina sulla richiesta e sulla consegna dell'attestato di rischio confluiscono nel novellato comma 1) Viene inserito, al fine di evitare incertezze interpretative, un ultimo comma (comma 4-*sexies*) che stabilisce che, fino a quando non entri in vigore l'atto delegato della Commissione europea, resteranno in vigore le disposizioni già emanate dall'IVASS con il Regolamento n. 9 del 2015.

L'articolo 2, comma 1, lettera *l*) inserisce un nuovo articolo 144-*bis* nel CAP, che contiene la disciplina a tutela dei danneggiati nei sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo. Si dispone che, laddove il rimorchio disponga di un'assicurazione della responsabilità civile separata, il danneggiato possa presentare la propria richiesta di indennizzo direttamente all'impresa di assicurazione che ha assicurato il rimorchio, in presenza di condizioni tassativamente previste: la possibile identificazione del rimorchio, ma non quella del veicolo trainante; la previsione della legge applicabile al sinistro che l'assicuratore del rimorchio provveda all'indennizzo. L'impresa di assicurazione del rimorchio che ha indennizzato il danneggiato esercita l'azione di regresso nei confronti dell'impresa che ha assicurato il veicolo trainante o del Fondo di garanzia per le vittime della strada, ovvero dell'equivalente organismo dello Stato membro la cui legge nazionale si applica nel caso di sinistro. È imposto, inoltre, all'assicuratore del rimorchio l'obbligo di informare il danneggiato sull'identità dell'assicuratore del veicolo trainante o – qualora l'assicuratore del rimorchio non sia in grado di identificare l'assicuratore

del veicolo trainante – del meccanismo di indennizzo previsto dal Fondo di garanzia per le vittime della strada o dall'equivalente organismo di altro Stato membro. L'impresa di assicurazione che ha indennizzato il danneggiato eserciterà comunque l'azione di regresso nei confronti dell'impresa che ha assicurato il veicolo trainante, o del Fondo di garanzia per le vittime della strada o di altro organismo equivalente.

Le disposizioni introdotte alla lettera *m*) sono volte a prevedere che il Fondo di Garanzia sia responsabile per le imprese aventi sede nel territorio della Repubblica, assoggettate a procedura di liquidazione e qualora il danneggiato sia residente nel territorio della Repubblica. Più in dettaglio si sostituisce il comma 1, lettera *c*) dell'articolo 283 del CAP, stabilendo il Fondo di garanzia per le vittime della strada sia responsabile per il risarcimento dei danni subiti dal danneggiato, residente nel territorio della Repubblica, anche nei casi in cui l'impresa che assicura il veicolo, al momento del sinistro verificatosi nel territorio della Repubblica, sia assoggettata a procedura fallimentare o a una procedura di liquidazione, (come definita ai sensi dell'articolo 268, paragrafo 1, lettera *d*) della direttiva 2009/138/CE) o vi venga assoggettata in un momento successivo, e il danneggiato sia anch'esso residente nel territorio della Repubblica. Viene altresì previsto che nel caso in cui il responsabile del sinistro sia assicurato presso un'impresa di un altro Stato membro, il Fondo di garanzia per le vittime della strada ha diritto di recuperare dall'omologo organismo di garanzia le somme corrisposte ai danneggiati.

Il numero 2) della lettera *m*), sempre al comma 1, inserisce una nuova lettera *c-bis*) all'articolo 283, la quale dispone che il Fondo risarcisca i danni causati anche nel caso in cui il natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Il numero 3) inserisce una norma di coordinamento con le nuove norme introdotte, mentre i numeri 4) e 5)

della lettera *m*) stabiliscono rispettivamente che, in specifiche ipotesi individuate *ex lege*, il danno è risarcito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 128 e agli atti delegati di adeguamento all'IPCA adottati dalla Commissione europea e che, nel caso di liquidazione volontaria dell'impresa, il Fondo di garanzia per le vittime della strada abbia diritto al regresso per l'importo pagato nei confronti dell'impresa.

La novità consiste nel fatto che, qualora l'impresa del responsabile abbia sede in un altro Stato membro UE, il Fondo di Garanzia italiano agisce semplicemente come front office. La prospettiva è dunque mutata in quanto, prima dell'entrata in vigore della direttiva, a causa della mancata armonizzazione, il Fondo di Garanzia era responsabile anche per i sinistri causati da un veicolo assicurato presso un'impresa di altro Stato membro UE operante in Italia in regime di stabilimento o in libera prestazione di servizi. Con la nuova direttiva, nel caso in cui il veicolo sia assicurato con impresa di altri Stati UE, il Fondo di Garanzia italiano potrebbe eventualmente operare come front office ma la responsabilità ultima del sinistro resterà in capo all'omologo Organismo dello Stato membro dell'impresa con cui è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro. La nuova disciplina si applica a tutti i casi di liquidazione inclusa quella volontaria. La nuova disciplina derivante dalla direttiva non può estendersi ai natanti in quanto l'obbligo di assicurazione per i natanti non è soggetto ad una disciplina armonizzata.

L'articolo 2, comma 1, lettera *n*) introduce l'articolo 283-*bis* del CAP che stabilisce l'obbligo per il Fondo di garanzia vittime della strada di informare tempestivamente i corrispondenti Organismi degli Stati membri dell'apertura della procedura di liquidazione di un'impresa autorizzata dall'IVASS all'esercizio nel territorio della Repubblica delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore.

L'articolo 2, comma 1, lettera *o*), modifica e integra l'articolo 284 del CAP prevedendo l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada per il risarci-

mento dovuto per i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro soltanto qualora si tratti di natanti – e non anche di veicoli, come previsto dalla previgente disciplina – ivi immatricolati, che siano assicurati presso un'impresa con sede legale in Italia operante in tale altro Stato membro in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

L'articolo 2, comma 1, lettera *p*) inserisce dei nuovi commi all'articolo 285 del CAP, che disciplina il Fondo di garanzia per le vittime della strada, prevedendo: che il Fondo di Garanzia cooperi con gli omologhi Organismi degli altri Stati membri, con gli organismi di compensazione (competenti per gli incidenti avvenuti in altri Stati membri), con tutte le altre parti interessate nonché con le Autorità degli altri Stati membri, più specificamente, tale cooperazione include la richiesta, l'ottenimento e la fornitura di informazioni, compresi i dettagli di richieste di indennizzo specifiche (comma 1-*bis*); che qualora il responsabile ultimo sia l'organismo dello Stato membro di origine dell'impresa di un altro Stato membro operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o in libera prestazione di servizi, assoggettata a procedura di liquidazione o altra procedura equivalente, il Fondo di Garanzia italiano fornirà adeguata informativa all'Organismo dello Stato membro di origine. L'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o in libera prestazione di servizi, assoggettata a procedura di liquidazione, informa il Fondo di Garanzia italiano nel momento in cui indennizza o nega la responsabilità in relazione a una richiesta di indennizzo che è stata ricevuta dal Fondo italiano. Il Fondo che ha anticipato l'indennizzo al danneggiato, ha diritto di richiedere il rimborso delle somme versate all'organismo omologo responsabile ultimo per il sinistro (comma 1-*ter*); che qualora il responsabile ultimo sia l'organismo dello Stato membro di origine dell'impresa di un altro Stato membro, il Fondo che ha indennizzato il danneggiato, ha diritto di richiedere il rimborso delle somme versate al corrispondente organismo del suddetto Stato membro che

provvede al pagamento entro sei mesi o entro il diverso termine convenuto (comma 1-*quater*); che nei casi in cui il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente, il contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di assicurazione è versato esclusivamente dalle imprese autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel territorio della Repubblica delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore (comma 3-*bis*).

Le lettere *q*) e *r*) recano norme di coordinamento normativo.

La lettera *s*) sostituisce integralmente l'articolo 288 del CAP in materia di diritti dei danneggiati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada. Il comma 1 dell'articolo 288 stabilisce che i danneggiati da veicoli assicurati con imprese con sede legale nel territorio della Repubblica che esercitano i rami di responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti soggette a procedure previste dal sopra citato articolo 283, comma 1, lettere *c*) e *c-bis*), possono far valere, nei limiti delle somme indicate dall'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, richiedendo l'indennizzo direttamente all'impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro.

Il successivo comma 1-*bis*) prevede che, entro tre mesi dalla richiesta presentata all'impresa designata, quest'ultima formuli alternativamente: un'offerta di indennizzo motivata con la quale chiarisce di essere tenuta a provvedere all'indennizzo, in quanto la richiesta non è contestata e i danni sono stati parzialmente o interamente quantificati o una risposta motivata con la quale chiarisce di non essere tenuta a provvedere all'indennizzo, o con la quale neghi la responsabilità ovvero dichiari che la responsabilità non è chiaramente determinata ovvero che i danni non sono stati interamente

quantificati. Qualora l'indennizzo sia dovuto in conformità (comma 1-*ter*)), l'impresa designata provvede a indennizzare il danneggiato senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dall'accettazione, da parte del danneggiato, dell'offerta motivata di indennizzo. Ove i danni siano stati quantificati solo parzialmente, l'impresa designata provvede a indennizzare il danneggiato entro tre mesi dall'accettazione dell'offerta. La norma chiarisce che la somma corrisposta è imputata alla liquidazione definitiva del danno. L'impresa designata non subordina il pagamento dell'indennizzo alla condizione che il danneggiato dimostri che la persona fisica o giuridica responsabile non è in grado o rifiuta di pagare o a condizioni diverse dalle stabilite (comma 1-*quater*)). Il comma 1-*quies* stabilisce, infine, che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, comma 1, in materia di diritto di accesso agli atti, in quanto compatibili.

La lettera *t*), tenendo conto delle modifiche introdotte all'articolo 283, introduce delle modifiche formali.

La lettera *u*), sempre ai fini del coordinamento normativo, sostituisce interamente il comma 2 dell'articolo 292 CAP, inserendo un rinvio alla lettera *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 283 e un riferimento all'impresa in liquidazione coatta amministrativa. In particolare il nuovo comma 2 stabilisce che nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettere *c*) e *c-bis*), l'impresa designata che, anche in via di transizione, ha risarcito il danno è surrogata, per importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa. Se l'impresa è posta in liquidazione coatta sussistono gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.

L'articolo 2, comma 1, lettera *v*) integra l'articolo 296 del CAP. La norma, tenendo conto che Consap, quale gestore del Fondo di garanzia vittime della strada, è stata designata Organismo di indennizzo italiano, specifica che la concessionaria, per l'esercizio di tale funzioni, utilizza il contributo versato dalle imprese italiane e degli altri Stati UE, ai sensi del nuovo comma

3-bis dell'articolo 285 introdotto dalle norme in esame.

La lettera z) integra l'articolo 297 CAP in materia di ambito di intervento dell'Organismo di indennizzo italiano, stabilendo che questo è altresì incaricato di risarcire gli aventi diritto, che abbiano residenza nel territorio della Repubblica, per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro qualora l'impresa di assicurazione sia assoggettata a procedura di liquidazione, o ad altra procedura equivalente, indipendentemente dall'accertamento dello stato di insolvenza o vi venga assoggettata in un momento successivo. Si prevede che nei suddetti casi previsti, il contributo è versato esclusivamente dalle imprese autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel territorio della Repubblica delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore. Inoltre l'Organismo di indennizzo italiano informa tempestivamente i corrispondenti organismi degli Stati membri dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa di un'impresa autorizzata dall'IVASS all'esercizio nel territorio della Repubblica delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore.

L'articolo 2, comma 1, lettera aa), modifica e integra l'articolo 298 del CAP in materia di sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati. Il nuovo comma 1-bis dell'articolo 298 stabilisce che gli aventi diritto possono altresì presentare all'Organismo di indennizzo italiano richiesta di risarcimento nei casi previsti dall'articolo 297, comma 1-bis, sopra citato. Si tratta delle richieste avanzate dagli aventi diritto, residenti nel territorio italiano, per i danni a cose e persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro qualora l'impresa di assicurazione sia assoggettata a procedura di liquidazione o ad altra procedura equivalente, indipendentemente dall'accertamento dello stato di insolvenza, o vi venga assoggettata in un momento successivo. Il successivo comma 5, come modificato, prevede che la persona lesa residente in Italia, entro due mesi dall'ac-

cadimento del sinistro, può chiedere l'indennizzo all'Organismo di indennizzo italiano nelle situazioni previste nell'articolo 297, comma 1, lettere b) e c). L'Organismo di indennizzo italiano pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario per la liquidazione dei sinistri alla richiesta degli aventi diritto al risarcimento, a condizione che tale risposta sia inviata entro il termine di due mesi dalla presentazione della richiesta all'Organismo di indennizzo italiano.

I paragrafi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 25-bis della direttiva 2009/103/CE sono recepiti dai numeri 3) e 4) della lettera aa). In sintesi si prevede che l'Organismo di indennizzo italiano informi immediatamente di aver ricevuto una richiesta di risarcimento dagli aventi diritto e che intervenga entro due mesi a decorrere dalla presentazione di detta richiesta. Si dispone, in particolare, che l'impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro informi l'Organismo di indennizzo italiano nel momento in cui indennizza o nega la responsabilità in relazione a una richiesta che è stata ricevuta anche dall'Organismo. Viene altresì chiarita la tempistica di pagamento o di rifiuto conformemente a quanto disposto dalla direttiva. Infine, la disposizione chiarisce che l'Organismo di indennizzo italiano coopera, quando necessario, con gli omologhi organismi degli altri Stati membri, con i Fondi di garanzia nonché con gli altri organismi di indennizzo e con le Autorità competenti degli Stati membri e con le altre parti interessate. Tale cooperazione include la richiesta, l'ottenimento e la fornitura di informazioni, compresi i dettagli di richieste di indennizzo specifiche.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni di cui decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore delle norme stabilendo, che le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023.

Laura CAVANDOLI (LEGA) esprime alcune perplessità sui contenuti della direttiva oggetto di attuazione, con particolare riferimento agli obblighi di stipula dell'assicurazione RC. Rammenta infatti che lo schema di decreto in esame dispone l'esclusione dell'obbligo assicurativo per alcune categorie di veicoli, quali quelli utilizzati per attività sportive e quelli ritirati dalla circolazione, ma non prevede invece deroghe per i veicoli storici. Non si consente, nel caso di proprietari di più di un veicolo storico, di revocare o accendere l'assicurazione solo al momento in cui tali veicoli effettivamente circolano – circostanza che si verifica saltuariamente – ferma restando, invece, la possibilità di sospensione ma per un massimo di nove mesi. Ricorda che il collezionismo automobilistico e la detenzione di veicoli storici, iscritti negli appositi registri ai sensi dell'articolo 60 del Codice della Strada, sono fenomeni molto diffusi in Italia, che – tra l'altro – consentono la preservazione del patrimonio storico e culturale dell'ingegno meccanico e rileva come le prescrizioni contenute nello schema rischino di penalizzare il settore. Auspica di conseguenza che sia presa in considerazione la possibilità di derogare dall'obbligo di assicurazione per tali tipologie di veicoli. Sottolinea che attualmente esiste la possibilità, per gli utenti possessori di veicoli di interesse storico e collezionistico, di sottoscrivere polizze « multiple », dedicate a più mezzi di uno stesso proprietario, che si basano sul presupposto che il medesimo proprietario possa condurne uno alla volta.

Andrea DE BERTOLDI (FDI), *relatore*, concorda con quanto affermato dalla collega Cavandoli con riferimento alle auto storiche.

Sotto un diverso profilo, evidenzia che dai rappresentanti di categoria sono pervenute ulteriori segnalazioni riferite al concetto di « veicolo » introdotto dalla diret-

tiva. In particolare, tali segnalazioni sono pervenute da società di noleggio di velocipedi e monopattini elettrici: esse temono che dalla definizione europea di veicolo discenda un obbligo di stipulare contratti di RC anche per i mezzi di cui offrono il noleggio, e che tale obbligo rischi di affiancarsi ai più generali contratti assicurativi già stipulati dalle stesse. Di conseguenza, auspicano di essere esplicitamente esonerate dal dovere di sottoscrivere specifiche polizze RC auto con riferimento a tali mezzi.

Esprime al riguardo alcune perplessità, ricordando che siffatto obbligo di doppia assicurazione già vige per il noleggio di altri veicoli, come nel caso dei servizi di autonoleggio, e che la sua estensione a categorie di veicoli più leggeri potrebbe pertanto essere giustificata; ritiene in ogni caso che si tratti di una questione che merita ulteriore approfondimento.

Fabrizio SALA (FI-PPE), ricollegandosi a quanto osservato dal collega De Bertoldi, ritiene a sua volta opportuno effettuare ulteriori approfondimenti sull'obbligo assicurativo in capo alle società di noleggio di velocipedi e monopattini elettrici. Occorre a suo avviso valutare se l'introduzione di tale obbligo non rischi di comportare un aggravio di costi, che si riverserebbe inevitabilmente sugli utenti finali.

Mauro DEL BARBA (A-IV-RE) ringrazia il collega De Bertoldi per le precisazioni fornite ed esprime il proprio apprezzamento per la proposta di svolgere un breve ciclo di audizioni delle associazioni interessate dal provvedimento. Ritiene che lo schema di decreto predisposto dal Governo non affronti adeguatamente le criticità insite nell'istituto del cosiddetto preventivatore, strumento che – per come è configurato dalle norme vigenti e alla luce dello schema in esame – rischia di sortire un effetto opposto a quello desiderato dal legislatore; auspica che, sotto questo profilo, la Commissione esprima un parere critico.

Luciano D'ALFONSO (PD-PPE) esprime soddisfazione per il dibattito sollevato sullo

schema di decreto in esame, in quanto ritiene che, unitamente alle già formulate richieste audizioni, tale dibattito consenta di migliorare il testo delle disposizioni proposte dal Governo.

Evidenzia inoltre come la direttiva da recepire, all'articolo 2, faccia una distinzione specifica tra il concetto di « veicolo » e quello di « uso del veicolo », consentendo ai consumatori di avere una tutela a suo avviso straordinaria sotto il profilo della copertura assicurativa. Ritiene che il recepimento delle norme europee possa rendere dinamica l'assicurazione RC, consentendo che la copertura di un veicolo possa estendersi anche ad altri, qualora il primo non sia in uso.

Rileva come nella direttiva sia effettuata una ulteriore distinzione, ovvero tra veicoli con velocità superiore o inferiore a 25 chilometri orari. Tale distinzione, a suo avviso, è opportuna in quanto incide sul rischio di sinistralità.

Rifacendosi alla propria esperienza di amministratore locale, ricorda che da un sinistro – oltre che danni alle persone – possono derivare anche danni alle cose, siano esse pubbliche o private. Con riferimento a queste ultime, le norme vigenti consentono un ripristino pressoché immediato, così come avviene per i danni da incidenti in sede autostradale. Per gli incidenti stradali, invece, non si assiste al tempestivo ripristino dei danni cagionati alle cose pubbliche; anche su tale punto auspica che siano interpellati i portatori di interessi e le associazioni di categoria.

Riallacciandosi a quanto riferito dagli altri colleghi, evidenzia l'opportunità di audire i soggetti interessati anche sul tema della migrazione del contratto assicurativo, stante la possibilità di tracciare facilmente l'operatività dei contratti assicurativi, alla luce delle innovazioni tecnologiche odierne, e tenuto conto degli auspicabili benefici che una simile previsione comporterebbe per i consumatori, sebbene non altrettanti per le compagnie assicuratrici.

Auspica infine che siano auditi, oltre ai rappresentanti delle imprese, anche i soggetti che si occupano istituzionalmente della tutela dei consumatori.

Marco OSNATO, *presidente*, rammenta che il termine per l'espressione del parere è fissato al prossimo 20 settembre, salvo diverse intese col Governo; rileva dunque l'opportunità di procedere velocemente alla ricognizione dei soggetti da ascoltare, in modo tale da svolgere le audizioni nel corso di un'unica seduta.

Andrea DE BERTOLDI (FDI), *relatore*, con riferimento a quanto evidenziato dal collega D'Alfonso sulla transitabilità delle polizze assicurative su diversi veicoli, secondo il loro utilizzo, rileva di avere alcune perplessità, con riguardo agli eventuali rischi di scopertura assicurativa che potrebbero determinarsi, anche a causa di meri errori da parte del proprietario dei veicoli.

Marco OSNATO, *presidente*, evidenzia come vi siano oggi adeguati strumenti tecnologici – quali le cosiddette scatole nere auto – che permettono di registrare con accuratezza i movimenti dei veicoli e la dinamica dei sinistri stradali, i quali consentono tra l'altro di abbattere il costo delle polizze. Ritiene che una riflessione sul tema della possibilità di migrazione delle polizze potrebbe andare nella opportuna direzione di un maggiore avvicinamento delle compagnie assicurative alle esigenze dei consumatori, così come avviene per le imprese di altri settori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia infine l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 settembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e finanze, Sandra Savino.

La seduta comincia alle 14.25.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

C. 1342 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la Commissione procederà, a partire dalla seduta odierna, ai fini della relazione da rendere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 1342, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

Ricorda che l'esame del disegno di legge di delegazione europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-*ter* del Regolamento, in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. Le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.

Ricorda altresì che l'articolo 126-*ter*, comma 5, del Regolamento prevede che le Commissioni di settore possano inoltre esaminare emendamenti al disegno di legge di delegazione europea, per le parti di competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione. La XIV Commissione potrà respingere gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. La facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla disciplina di seguito indicata. In primo luogo, infatti, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-*ter*, comma 4,

del Regolamento stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i Presidenti delle Commissioni competenti per materia e il Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio del disegno di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012). In particolare, si segnala che sono considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea. In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea. Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere.

In tale contesto, qualora i gruppi ritengano di presentare emendamenti presso la VI Commissione, ritiene opportuno fissare un termine, che potrà definire nella riunione dell'Ufficio di Presidenza fissata per domani.

In sostituzione della relatrice Matteoni, illustra quindi i contenuti del provvedimento.

Ricorda anzitutto che il disegno di legge di delegazione europea per gli anni 2022-2023 rappresenta lo strumento legislativo principale con il quale l'Italia assicura, annualmente, l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea. Come disposto dalla legge n. 234 del 2012, con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle

direttive europee, e alle decisioni quadro in scadenza, nonché ai regolamenti europei.

Il provvedimento in esame consta di 13 articoli, divisi in tre Capi. L'articolato contiene principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 7 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 4 regolamenti europei. L'annesso Allegato A ha ad oggetto 10 direttive.

In particolare, il disegno di legge in esame introduce principi e criteri direttivi specifici di delega riferiti ai seguenti atti: direttiva (UE) 2022/2555 relativa alla cybersicurezza (articolo 3); direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici (articolo 4); direttiva (UE) 2021/2167 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti (articolo 5); direttiva (UE) 2022/431 relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (articolo 6); direttiva (UE) 2022/2380 relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri inerenti la messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (articolo 7); direttiva (UE) 2022/2438 relativa agli organismi nocivi delle piante (articolo 8); direttiva (UE) 2023/958 relativa al trasporto aereo (articolo 9); regolamento (UE) 2022/2036, relativo al trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (articolo 10); regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione (articolo 11); regolamento (UE) 2018/848, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (articolo 12); regolamento (UE) 2017/625, relativo alla *governance* europea dei dati (articolo 13).

Passando all'illustrazione dei contenuti del disegno di legge, avverte che si soffermerà esclusivamente sugli articoli 1 e 2, di portata generale, e sulle disposizioni di competenza della Commissione Finanze (articoli 5, 10, 11 e 12, nonché sulle direttive di competenza di cui all'Allegato A), rin-

viando al dossier predisposto dai Servizi di documentazione per un'analisi dettagliata dell'intero contenuto del provvedimento.

L'articolo 1, comma 1, reca la delega legislativa al Governo per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea indicati nell'articolato del provvedimento, nonché per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A. Il comma 2 prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 3, infine, rinvia per la copertura degli eventuali oneri o minori entrate derivanti dagli emanandi decreti legislativi, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, al Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega della durata di diciotto mesi per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali.

Passando alle disposizioni di competenza della Commissione Finanze, richiama innanzitutto i contenuti dell'articolo 5, che contiene i principi e i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE. La direttiva oggetto di recepimento – che si colloca nell'ambito di un percorso strategico approntato per fronteggiare l'aumento significativo dei crediti deteriorati stabilisce un quadro e requisiti comuni: per i gestori di crediti che gestiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, emesso da un ente creditizio stabilito nell'Unione, che agisce per conto di un acquirente di crediti; per gli acquirenti di crediti che acquisiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, ero-

gato da un ente creditizio stabilito nell'Unione.

In estrema sintesi, la direttiva prevede che i gestori di crediti debbano ottenere un'autorizzazione dallo Stato membro di origine in conformità ai requisiti stabiliti dalle disposizioni di recepimento. Nondimeno, la direttiva richiede che i soggetti interessati dimostrino di godere di una reputazione sufficientemente buona e che l'organo di direzione o di amministrazione possieda esperienza e conoscenze sufficienti per condurre l'attività in modo competente e responsabile. Inoltre, dovranno essere richiesti specifici requisiti in relazione alla solidità del governo societario e alle misure di controllo interno, garantendo altresì il rispetto delle norme in materia di tutela e di leale e diligente trattamento dei debitori.

Per quanto concerne gli acquirenti, la direttiva pone in capo agli Stati membri il compito di assicurare al potenziale acquirente di valutare la possibilità di acquisto, prevedendo che l'ente creditizio fornisca, al medesimo acquirente, le informazioni necessarie relative ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso e, se del caso, alle garanzie reali. Sono inoltre previsti specifici obblighi informativi.

Con il comma 1 dell'articolo in esame, si indicano i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, all'eventuale esercizio delle opzioni ivi previste, nonché all'applicazione delle pertinenti norme tecniche di recepimento della direttiva, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea;

b) apportare alla normativa vigente ogni modifica e integrazione necessaria ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'effi-

cienza del quadro normativo nazionale, al fine di assicurare l'opportuno coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo, ivi compreso il relativo impianto sanzionatorio, e quella di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167;

c) garantire la coerenza tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 e il quadro normativo dell'Unione europea in materia di tutela dei consumatori e dei debitori nonché con le norme in materia di protezione dei dati personali;

d) individuare una o più autorità, dotate di indipendenza anche finanziaria, competenti a esercitare le attività di vigilanza nonché le funzioni e i compiti previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167, compreso lo scambio di informazioni e il coordinamento con le autorità competenti degli Stati membri e la pubblicazione sul proprio sito internet dell'elenco dei gestori di crediti autorizzati e delle disposizioni nazionali, primarie e secondarie, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, attribuendo loro tutti i poteri di vigilanza, indagine e intervento previsti dalla citata direttiva; nel caso di individuazione di più autorità, identificare l'autorità competente come punto unico di contatto per lo scambio di informazioni e il coordinamento con le autorità competenti degli Stati membri;

e) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria, in particolare dell'autorità o delle autorità individuate ai sensi della lettera *d)*, nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167 e degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea;

f) apportare le opportune modifiche alla disciplina vigente per attribuire all'autorità o alle autorità individuate ai sensi della lettera *d)* il potere di applicare le sanzioni amministrative e i provvedimenti

correttivi previsti dall'articolo 23 della direttiva (UE) 2021/2167 per la violazione delle disposizioni di recepimento e di attuazione della direttiva medesima e di quelle emanate in attuazione del presente articolo, nonché per coordinare dette modifiche con le vigenti disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti individuate ai sensi della lettera *d*), nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti da tali disposizioni.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10 delega il Governo (comma 1) ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo al trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e ai metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. Il regolamento (UE) 2022/2036 modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e la direttiva 2014/59/UE (BRRD). Si ricorda che il regolamento (UE) n. 575/2013, noto anche come regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR), ha stabilito un insieme unico di norme prudenziali armonizzate, che le banche in tutta l'Unione europea (UE) devono rispettare. Fissa infatti un quadro armonizzato per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività creditizia e per la successiva vigilanza prudenziale, fondato sul principio dell'adeguatezza patrimoniale, che si traduce in requisiti qualitativi e quantitativi per i fondi propri, nel rispetto delle norme derivanti degli accordi internazionali cd. « Basilea III ». Introduce una serie di strumenti per rafforzare la stabilità degli enti creditizi, su cui si fonda il sistema armonizzato di norme

prudenziali (cd. « *single rulebook* »). La direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, cd. « BRRD ») ha stabilito regole comuni nell'Unione europea (UE) per il risanamento e la ristrutturazione delle banche in dissesto, rappresentando il primo significativo passo verso l'armonizzazione delle norme in materia di risoluzione delle banche in tutta l'Unione. La modifica normativa qui introdotta, come emerge dai considerando, deriva dalle modifiche apportate nel corso del 2019 al quadro di risoluzione dell'Unione per gli enti creditizi e le imprese di investimento (regolamento (UE) 2019/876, regolamento (UE) 2019/877 e direttiva (UE) 2019/87). Tali modifiche si sono rese necessarie per attuare nell'Unione la lista internazionale delle condizioni relative alla capacità totale di assorbimento delle perdite (*Total-Loss Absorbing Capacity* – TLAC) disposta dal Consiglio per la stabilità finanziaria nel novembre 2015 nei confronti delle banche a rilevanza sistemica a livello globale, a cui si fa riferimento nel quadro dell'Unione come enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII), nonché per migliorare l'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (*Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities* – MREL) nei confronti di tutte le banche. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 10, nell'esercizio della predetta delega il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, di cui all'articolo 1 del provvedimento. Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 11 contiene la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021. Come specifi-

cato dal Governo nella relazione illustrativa, il regolamento (UE) 2018/1672 ha integrato la legislazione unionale per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tenendo anche conto della Raccomandazione 32 del GAFI (FATF), con cui si fa presente l'opportunità di adottare misure che prevedano controlli adeguati sui movimenti transfrontalieri di denaro contante. L'obiettivo è quello di migliorare i controlli sui flussi di denaro in contante sia in entrata che in uscita dal territorio dell'Unione europea, armonizzando le misure volte al monitoraggio del trasporto transfrontaliero di denaro contante, nonché quelle volte alla condivisione e utilizzazione delle relative informazioni. Il comma 1 reca la disposizione di delega, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la possibilità del Governo di emanare disposizioni integrative e correttive entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al citato comma. Il comma 2 condiziona l'adozione dei decreti legislativi, adottati dal Governo, al previo parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali.

Il comma 3 stabilisce che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare ogni necessaria modifica al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 (recante modifiche e integrazioni alla normativa in materia valutaria), al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell'11 maggio 2021, prevedendo:

1) la conferma delle autorità competenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 2008;

2) l'esercizio, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Guardia di finanza, dei poteri e delle facoltà loro

riconosciuti dall'ordinamento nazionale al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e ai fini dell'attuazione dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 4 del medesimo regolamento, garantendo la celerità, l'economicità e l'efficacia dei controlli di cui al relativo articolo 5, paragrafi 1 e 2;

3) la realizzazione, a cura delle autorità competenti, di controlli basati sull'analisi dei rischi, anche mediante procedimenti informatici, in conformità all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1672;

4) la disciplina dell'istituto del trattenimento temporaneo del denaro contante di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1672, tenuto conto delle disposizioni previste dal codice di procedura penale;

5) l'applicazione del sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante anche ai movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri Stati membri;

6) la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa, della fase dell'accertamento delle violazioni e dei procedimenti sanzionatori;

7) la definizione del sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi di dichiarazione e di informativa di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2018/1672 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;

8) adeguate forme di scambio di informazioni, anche per via elettronica, tra le autorità competenti nazionali nonché con le omologhe autorità degli altri Stati membri, anche mediante collegamento diretto al Sistema informativo doganale, e dei Paesi terzi;

9) il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'or-

dinamento nazionale, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (recante « Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE ») e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (recante « Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione »);

b) apportare ogni necessaria modifica alla legge 17 gennaio 2000, n. 7 (disciplina del mercato dell'oro), per coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2018/1672 evitando la sovrapposizione di obblighi dichiarativi in materia di oro, precisandone presupposti, modalità, termini e il relativo apparato sanzionatorio in caso di violazione;

c) prevedere che, attraverso apposite campagne di informazione, le persone in entrata o in uscita dall'Unione europea e le persone che inviano o ricevono nell'Unione europea denaro contante non accompagnato siano informate dei loro diritti e obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/1672;

d) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione dei medesimi regolamenti e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

L'articolo 12 reca la delega al Governo per adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, uno o più decreti legislativi per

l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e alla direttiva (UE) 2022/2556 relativi alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario. Il regolamento (UE) 2022/2554 (cosiddetta DORA, *Digital Operational Resilience Act*) – riconducibile al cosiddetto « Pacchetto finanza digitale » – è volto a definire un quadro dettagliato sulla resilienza operativa digitale per le entità finanziarie dell'UE al fine di: approfondire la dimensione della gestione dei rischi digitali e in particolare migliorare e razionalizzare la gestione dei rischi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (*Information and Communication Technologies* – ICT) da parte delle entità finanziarie; istituire test accurati dei sistemi di ICT e accrescere la consapevolezza da parte delle autorità di vigilanza dei rischi informatici e degli incidenti cui sono esposte le entità finanziarie; conferire alle autorità di vigilanza finanziaria poteri di sorveglianza sui rischi dovuti alla dipendenza delle entità finanziarie da fornitori terzi di servizi; istituire un meccanismo coerente di segnalazione degli incidenti. Il regolamento in esame si applica ad un novero ampio di entità finanziarie regolamentate, tra cui enti creditizi, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, imprese di investimento, fornitori di servizi per le crypto-attività, depositari centrali di titoli, controparti centrali, sedi di negoziazione, gestori di fondi di investimento alternativi e società di gestione, fornitori di servizi di comunicazione dati, imprese di assicurazione e di riassicurazione, agenzie di *rating* del credito, revisori legali e società di revisione, fornitori di servizi di *crowdfunding*. La direttiva (UE) 2022/2556 introduce un'esenzione temporanea per i sistemi multilaterali di negoziazione e modifica o chiarisce talune disposizioni delle vigenti direttive UE relative ai servizi finanziari onde conseguire gli obiettivi previsti dalla proposta sulla resilienza operativa digitale. La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 17 gennaio 2025.

L'articolo stabilisce che il Governo sia tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della

legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le occorrenti modifiche e integrazioni, anche al sistema sanzionatorio, necessarie all'adeguamento dell'ordinamento giuridico nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e al recepimento della direttiva (UE) 2022/2556;

b) assicurare che alle autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 19, comma 1, paragrafo 2, e dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554, siano attribuiti tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/2554 e della direttiva (UE) 2022/2556, coerentemente con il riparto di competenze nel settore finanziario nazionale;

c) attribuire alle autorità di cui alla lettera *b)* il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dagli articoli 42, paragrafo 6, e 50 del regolamento (UE) 2022/2554;

d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità indicate alla lettera *b)* secondo le rispettive competenze.

Richiama in conclusione le direttive di interesse della Commissione Finanze contenute nell'Allegato A, che dovranno essere oggetto di recepimento nell'ordinamento nazionale.

La Direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.

Con tale direttiva, entrata in vigore il 21 dicembre 2021, è stato previsto uno specifico regime di trasparenza per le imprese multinazionali, le quali a partire dal 2024 devono dichiarare pubblicamente le imposte corrisposte all'interno dell'Unione Europea e, più in dettaglio, in ciascuno Stato membro (*Cbcr – country by country reporting*). Fa presente che dal sito del Diparti-

mento per le politiche comunitarie risulta avviata una procedura di infrazione contro l'Italia (allo stato di messa in mora *ex* articolo 258 TFUE al momento di redazione del presente lavoro) per il mancato recepimento della direttiva in parola (n. 2023_0150). Viene a tal fine modificata la direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese. In sintesi, con il nuovo articolo 48-ter della direttiva 2013/34/UE, gli Stati membri devono assicurare che alcune imprese multinazionali (imprese capogruppo, grandi imprese autonome, imprese « figlie » e succursali), qualora i ricavi alla data di chiusura del loro bilancio abbiano superato per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 milioni di euro, come risulta dal bilancio, redigano, pubblicino e mettano a disposizione una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito relativa al più recente di tali due esercizi consecutivi. Le successive modifiche alla direttiva 2013/34/UE individuano contenuti e modalità di accesso alla richiamata comunicazione, nonché gli obblighi in capo informazioni agli organi apicali delle imprese.

La Direttiva (UE) 2022/542 riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto. La Direttiva, tramite una serie di modifiche alla previgente direttiva 2006/112/CE (cd. « direttiva IVA »), prevede la possibilità, per gli Stati membri, di introdurre nuove aliquote di IVA ridotte. La portata innovativa della direttiva (UE) 2022/542 si traduce in una serie di modifiche della direttiva IVA. In particolare, il testo in commento introduce le seguenti, principali novità: l'aggiornamento dell'elenco di beni e servizi a cui gli Stati membri possono applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA, contenuto nell'Allegato III della direttiva 2006/112/CE. Le scelte effettuate dal legislatore unionale mirano al perseguimento delle priorità politiche dell'UE, con particolare riferimento alle transizioni gemelle (digitale ed ecologica) e alla resilienza sanitaria. Così, nell'elenco di beni e servizi a cui possono essere applicate le agevolazioni appaiono: i servizi di accesso a

Internet, per intervenire sulla bassa copertura e promuoverne lo sviluppo (punto 8 dell'Allegato III); i pannelli solari (punto 10-*quater*); le biciclette, comprese quelle elettriche (punto n. 25); i servizi di riciclaggio dei rifiuti considerati beni e servizi rispettosi dell'ambiente (punto n. 18); beni e servizi che favoriscono finalità di politica sociale e culturale specifiche (punto 68); il trasporto di passeggeri e di beni al seguito (punto n. 5); l'introduzione di un limite specifico, in termini di tipologia di beni o servizi, a cui è possibile applicare aliquote ridotte, al fine di evitarne la proliferazione. Così, l'articolo 98 della direttiva 2006/112/CE, nel testo modificato, consente l'applicazione di: non più di due aliquote ridotte, fissate a una percentuale della base imponibile non inferiore al 5 per cento, applicabili a un massimo di 24 punti tra quelli elencati nell'Allegato III; un'unica aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 per cento ed un'unica esenzione con diritto a detrazione dell'IVA a monte (« aliquota zero »), entrambe applicabili ad un massimo di sette punti dell'Allegato III. Queste possono essere applicate a cessioni di beni o prestazioni di servizi destinati a coprire esigenze di base, collegate quindi alla cessione di prodotti alimentari, acqua, medicinali, prodotti farmaceutici o sanitari o per l'igiene, il trasporto di persone e taluni beni culturali. Vi rientrano anche, in ossequio agli impegni ambientali assunti dall'Unione, i pannelli solari e la promozione dell'uso di fonti energetiche rinnovabili; l'ampliamento a tutti gli Stati membri delle eccezioni pre-esistenti che permettono ad alcuni di essi l'applicazione di aliquote preferenziali ad alcuni prodotti (articolo 105-*bis*, par. 1, c. 4 e par. 3, c. 3; articolo 105-*ter*, c. 3). In linea generale, tali eccezioni sono giustificate da caratteristiche geografiche specifiche o motivi sociali che vanno a beneficio del consumatore finale o sono nell'interesse generale; l'eliminazione di aliquote ridotte o eccezioni applicate a prodotti con un impatto negativo sull'ambiente, come ad esempio i combustibili fossili, la legna, la torba e altri beni con un impatto analogo sulle emissioni di gas a effetto serra. Tali aliquote cesseranno di

applicarsi al più tardi dal 1° gennaio 2030, mentre quelle relative ai pesticidi e fertilizzanti chimici cesseranno di applicarsi entro il 1° gennaio 2032 (nuovo articolo 105-*bis*, par. 4).

La Direttiva (UE) 2022/2381 riguarda il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure. Le norme UE inoltre intendono introdurre requisiti minimi per le società quotate prive di una rappresentanza di genere equilibrata, relativi alla selezione di candidati per la nomina o l'elezione degli amministratori: essa deve avvenire sulla base di un processo di selezione trasparente e chiaramente definito e di una valutazione comparativa oggettiva delle loro qualifiche in termini di idoneità, competenza e rendimento professionale. La direttiva dispone che gli Stati membri debbano provvedere affinché le società quotate siano soggette al conseguimento di uno dei seguenti obiettivi, entro il 30 giugno 2026: gli appartenenti al sesso sottorappresentato devono occupare almeno il 40 per cento dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi (ovvero che non si occupano della gestione quotidiana della società, ma che svolgono una funzione di sorveglianza); gli appartenenti al sesso sottorappresentato devono occupare almeno il 33 per cento del totale dei posti di amministratore, con e senza incarichi esecutivi. Le società esentate dall'obbligo (piccole, medie e micro imprese) devono invece fissare obiettivi individuali di miglioramento dell'equilibrio di genere tra gli amministratori aventi incarichi esecutivi. Gli Stati devono recepire la direttiva entro il 28 dicembre 2024.

La Direttiva (UE) 2022/2464 modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità. La direttiva (UE) 2022/2464 ha modificato una serie di atti legislativi previgenti dell'Unione al fine di rafforzare la normativa sulla rendicontazione non finanziaria, nell'intento di renderla più idonea alla transizione dell'Unione europea verso un'economia sostenibile. In particolare, si introducono requisiti di rendicontazione più det-

tagliati, garantendo che le grandi società e le PMI quotate siano tenute a pubblicare informazioni su questioni rilevanti ai fini della sostenibilità, quali diritti ambientali, diritti sociali, diritti umani e fattori di *governance*. Si auspica che l'obbligo per le aziende di divulgare tali informazioni aumenterà la responsabilità aziendale, eviterà discrepanze negli standard di sostenibilità e faciliterà la transizione verso un'economia verde. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 6 luglio 2024.

La Direttiva (UE) 2022/2523 è intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione. La direttiva è volta ad attuare a livello dell'UE la componente relativa all'imposizione minima (secondo pilastro) della riforma in materia di tassazione internazionale dell'OCSE. Nel considerando n. 5 della direttiva si dichiara che è necessario stabilire norme al fine di istituire un quadro di riferimento efficiente e coerente per un livello di imposizione minimo globale a livello dell'Unione. Tale quadro di riferimento istituisce un sistema di due regole intrecciate, congiuntamente denominate anche «norme GloBE», attraverso le quali si dovrebbe riscuotere un importo integrativo d'imposta (cosiddetta imposta integrativa) ogniqualvolta l'aliquota effettiva d'imposta di un gruppo multinazionale di imprese in una data giurisdizione sia inferiore al 15 per cento. In tali casi la giurisdizione dovrebbe essere considerata a bassa imposizione. Tali regole hanno l'effetto di introdurre un'imposta complementare corrispondente al livello minimo, con riferimento a un'aliquota effettiva d'imposta calcolata su una base giurisdizionale e avvalendosi di definizioni comuni riguardo alle imposte contemplate e alla base imponibile, determinata con riferimento all'utile contabile. Esse si applicano alle imprese multinazionali che presentano un fatturato minimo di 750 milioni di euro nei conti finanziari. L'aliquota d'imposta minima di riferimento, sia per l'IIR, che per l'UTPR, è pari al 15 per cento ed è volta a contrastare le pratiche fiscali che mirano a trasferire gli utili verso giurisdizioni

con livello di tassazione basso. Le regole GloBE prevedono inoltre un'esclusione *de minimis* per le giurisdizioni in cui l'impresa multinazionale realizza un fatturato inferiore a 10 milioni di euro e utili inferiori a 1 milione di euro. Nel considerando n. 18 della direttiva, a tale proposito, si legge che al fine di conseguire un equilibrio fra gli obiettivi della riforma relativa a un'imposizione minima globale e gli oneri amministrativi a carico delle amministrazioni fiscali nonché dei contribuenti, la presente direttiva dovrebbe contemplare un'esclusione *de minimis* dei gruppi multinazionali di imprese e dei gruppi nazionali su larga scala aventi un ricavo medio inferiore a 10.000.000 di euro e un reddito o una perdita qualificante inferiore a 1.000.000 di euro in una data giurisdizione. Tali gruppi multinazionali di imprese e gruppi nazionali su larga scala non dovrebbero versare un'imposta integrativa anche se la loro aliquota effettiva d'imposta è inferiore all'aliquota minima d'imposta in detta giurisdizione. Secondo le stime dell'OCSE le entrate fiscali aggiuntive che dovrebbero prodursi grazie al meccanismo ammonteranno a circa 150 miliardi di dollari ogni anno.

L'articolo 56 della direttiva stabilisce che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima entro il 31 dicembre 2023. Tuttavia, essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 12, 13 e 14 in relazione agli esercizi fiscali che iniziano a decorrere dal 31 dicembre 2024.

Luciano D'ALFONSO (PD-PPE) richiama l'attenzione sull'articolo 5 del provvedimento, concernente l'acquisto di crediti deteriorati, con lo scopo di conciliare competenze tecniche e istanze che pervengono dalla società civile. Auspica che, in sede di esame parlamentare del provvedimento, mediante un lavoro di approfondimento serio e non marcato da populismi, possano immaginarsi forme di riacquisto, da parte dei debitori originari, dei crediti deteriorati in circolazione, eventualmente nelle forme e alle condizioni di mercato. Compatibil-

mente agli spazi concessi dalla legislazione europea e dalle norme nazionali, ritiene che vi sia la possibilità di migliorare in tal senso il testo del disegno di legge.

Marco OSNATO, *presidente*, rammenta come sia all'esame della Commissione Finanze una proposta di legge in tema di crediti deteriorati e del loro regime di circolazione, ricordando altresì che è previsto

in tale ambito lo svolgimento di un ciclo di audizioni. Ritiene dunque che vi sia la possibilità di approfondire anche tale aspetto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia dunque l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione.

Audizione di rappresentanti di Confindustria RadioTelevisioni (*Svolgimento e conclusione*) .. 55

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 12 settembre 2023. – Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 13.

Indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione.

Audizione di rappresentanti di Confindustria RadioTelevisioni.

(Svolgimento e conclusione).

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Francesco Angelo SIDDI, *presidente di Confindustria Radio Televisioni*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni la deputata Susanna CHERCHI (M5S) e Federico MOLLICONE, *presidente*.

Francesco Angelo SIDDI, *presidente di Confindustria Radio Televisioni* e Francesco DINI, *vicepresidente di Confindustria Radio televisioni* forniscono ulteriori precisazioni.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Confindustria Radio Televisioni per il loro contributo ai lavori della Commissione.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01280 Ghirra: Iniziative in merito alla continuità aerea da e per la Sardegna.	
5-01281 Caroppo: Iniziative in merito alla continuità aerea da e per la Sardegna	56
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	59
5-01282 Frijia: Revisione del sistema ETS	57
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	61
5-01283 Pastorella: Realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Brescia-Verona	57
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	63
5-01284 Iaria: Impatto sul settore dei trasporti del finanziamento dell'investimento relativo al Ponte sullo Stretto di Messina	58
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)	64
5-01285 Barbagallo: Sistemi di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria e dei treni	58
ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)	65

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 12 settembre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 13.30.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-01280 Ghirra: Iniziative in merito alla continuità aerea da e per la Sardegna.

5-01281 Caroppo: Iniziative in merito alla continuità aerea da e per la Sardegna.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo su

identica materia, saranno svolte congiuntamente.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'interrogazione a sua prima firma.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione Caroppo n. 5-01281.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesca GHIRRA (AVS), replicando, si dichiara insoddisfatta delle risposte fornite dal sottosegretario su un tema così importante, che le appaiono vaghe ed evasive. I problemi della continuità territoriale vigente sono, a suo avviso, legati al bando recentemente reiterato dalla regione Sar-

degna, su cui il Governo non ha comunque responsabilità, e in virtù del quale raggiungere l'isola in alta stagione è di fatto divenuto impossibile. Neanche lo stanziamento di 25 milioni deciso dalla regione per le tratte secondarie risolverà il problema.

Confida dunque che nei prossimi tavoli si parli soprattutto dello stanziamento di nuove risorse, giacché, a differenza di quanto fanno la Francia per la Corsica e la Spagna per le Baleari, lo Stato italiano non spende a sufficienza. Il fatto che gli effetti del decreto-legge n. 104 del 2023 scadano il 26 ottobre 2024 comporta che per Natale 2023, Pasqua 2024 e la stagione estiva 2024 si produrranno gli stessi problemi di quest'anno. Ricorda alcuni dati: l'Aeroporto di Cagliari ha registrato coefficienti di riempimento superiori al 91 per cento su Fiumicino per 14 giorni a giugno, 15 su primi 23 a luglio, e su Linate 15 giorni a giugno e 20 sui primi 23 a luglio; ITA ha cercato di sopperire con un incremento di voli, ma ciò non è stato comunque sufficiente, con i connessi problemi per i residenti e i turisti, che hanno alla fine scelto altre rotte. Chiede dunque di trovare soluzioni prima della scadenza del bando, prevista per l'ottobre 2024.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), replicando, si dichiara soddisfatto perché coglie nella risposta del sottosegretario gli spunti per una nuova attenzione su un problema, quello della mobilità per le isole, che finora la politica ha affrontato non tenendo conto del diritto alla libera circolazione, bensì esclusivamente delle regole sulla concorrenza e sul divieto agli aiuti di Stato, oggetto di ossessiva attenzione da parte della Commissione europea. Tutto ciò è mutato grazie al Governo e al Presidente Deidda, che si sono fatti portatori di una nuova idea della mobilità, soprattutto in esito all'inserimento in Costituzione del principio dell'insularità. Auspica dunque una rinnovata concertazione con l'Unione europea per instaurare un vero e proprio sistema di continuità territoriale, che deve tornare ad essere una questione di interesse nazionale. Suggestisce infine il trasferimento di funzioni e risorse in materia alla regione Sardegna: i tempi sono maturi, argomenta,

perché essa decida in autonomia, a cominciare dalla disciplina delle tariffe che devono essere calmierate.

5-01282 Frijia: Revisione del sistema ETS.

Maria Grazia FRIJIA (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria Grazia FRIJIA (FDI), replicando, si dichiara molto soddisfatta della risposta del Governo. Esso si dimostra attento a tutti i provvedimenti che influenzano il mercato nazionale, per garantirne sempre l'efficienza, la qualità e la funzionalità.

5-01283 Pastorella: Realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Brescia-Verona.

Fabrizio BENZONI (A-IV-RE), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Fabrizio BENZONI (A-IV-RE), replicando, si dichiara insoddisfatto ma ringrazia comunque il sottosegretario per le informazioni fornite. 9 gare aggiudicate su 12 potrebbe sembrare un buon risultato, ma si è in ritardo con i tempi e difficilmente sarà rispettata la scadenza finale prevista per i lavori; RFI comunica che per l'ennesima volta il bando per la realizzazione degli impianti di sicurezza in galleria è andata deserta. Esprime dunque l'auspicio di avere novità dal Ministero, impegnandosi a continuare a monitorare gli sviluppi della situazione e ricordando che il sistema economico bresciano sta esercitando pressioni per un rapido completamento dell'opera.

5-01284 Iaria: Impatto sul settore dei trasporti del finanziamento dell'investimento relativo al Ponte sullo Stretto di Messina.

Antonino IARIA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Antonino IARIA (M5S), replicando, esprime preoccupazione giacché l'unica spesa certa appare il rifinanziamento della società Stretto di Messina e il pagamento alla società Webuild di quanto dovuto in virtù del precedente contratto. Ancor più preoccupante, argomenta, è il fatto che vengano destinati soldi del Fondo di coesione sottraendoli a possibili e più urgenti investimenti in Sicilia e Calabria: tutto per una sola opera tralasciando le altre. Questa incertezza crea problemi alle città di Messina e Villa San Giovanni, le quali sono gravate dal fardello della possibile costruzione del ponte, che blocca qualsiasi loro pianificazione territoriale.

Ricorda che il sottosegretario ha dichiarato che la prima pietra del ponte verrà posta a giugno 2024, previsione su cui manifesta molto scetticismo. Afferma poi che i decreti *slogan* sono deleteri per il nostro Paese e che si sta dissipando un'ingente quantità di risorse per inseguire l'egocentrismo di un Ministro, il quale rincorre consenso in vista delle prossime elezioni europee.

5-01285 Barbagallo: Sistemi di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria e dei treni.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), replicando, dichiara che si sarebbe aspettato un altro tipo di risposta da parte del Governo: i fatti gravissimi di Brandizzo avrebbero dovuto imporre un sussulto di responsabilità per garantire e migliorare la sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria. Il Ministro avrebbe dovuto non solo nominare una commissione tecnica, ma informare il Paese sullo stato degli appalti e subappalti all'interno dell'attività di RFI.

Il Governo, argomenta, brancola dunque nel buio, mentre bisognerebbe dettare tempi certi per monitorare gli affidamenti. Chiede come mai non sia possibile introdurre un sistema di intelligenza artificiale per garantire la sicurezza ai lavoratori e l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria. Annuncia dunque che la sua forza politica continuerà ad incalzare il Governo per avere risposte perentorie da parte del Ministro Salvini, che non può gestire il Ministero esclusivamente con annunci *spot*.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO 1

5-01280 Ghirra: Iniziative in merito alla continuità aerea da e per la Sardegna.**5-01281 Caroppo: Iniziative in merito alla continuità aerea da e per la Sardegna.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo in modo congiunto alle interrogazioni degli onorevoli Ghirra e Caroppo poiché vertono su analogo argomento.

In premessa rappresento che, alla luce delle verifiche del Garante per la sorveglianza dei prezzi sull'aumento delle tariffe dei biglietti aerei per il trasporto di persone, il Governo è intervenuto con il provvedimento citato dall'onorevole Ghirra, per contrastare pratiche commerciali scorrette da parte delle compagnie aeree e tutelare i passeggeri da qualsiasi forma di abuso e speculazioni che finiscono con il danneggiare l'intero comparto economico correlato al trasporto aereo.

In particolare, si è inteso tutelare categorie particolarmente esposte ai rincari dei voli aerei, come i passeggeri sulle rotte di collegamento da e per le isole, maggiormente esposti a fenomeni speculativi di rincari dei prezzi dei biglietti aerei nei periodi di picco di domanda connessa alla stagionalità o a situazioni di emergenza nazionale. Contestualmente, l'intervento regolatorio è intervenuto a tutela della leale concorrenza tra gli operatori del settore, contrastando nel contempo i possibili effetti negativi sulla filiera turistica nazionale.

Il provvedimento è attualmente all'esame delle competenti sedi parlamentari per la sua conversione in legge.

Per altro, si rammenta che è in atto una stretta sinergia sulla tematica in argomento con il competente MIMIT, presso il quale il prossimo 14 settembre si terrà il tavolo tecnico del settore del trasporto aereo per l'esame delle questioni connesse all'accessibilità del servizio aereo e alla competi-

tività del relativo settore, a cui parteciperà anche il rappresentante del MIT.

Quanto alle ulteriori iniziative di sviluppo della mobilità da e per la Regione Sardegna, il MIT è da sempre impegnato – insieme all'Ente Regione cui competono le funzioni in materia di continuità territoriale – per il perseguimento di ogni iniziativa finalizzata ad implementare i collegamenti a favore dei cittadini sardi e del tessuto economico-imprenditoriale dell'isola.

Al riguardo, si evidenzia il costante affiancamento della regione al fine di ottenere l'approvazione delle competenti strutture della Commissione europea in ordine ai progetti impositivi di oneri di servizio pubblico che, come noto, dopo l'assenso di tali strutture sono adottati con appositi decreti ministeriali. Attualmente, il regime in vigore è regolamentato dal decreto ministeriale n. 466 del 2021 che scadrà il 26 ottobre 2024.

In vista di tale scadenza e della necessità di rinnovo degli attuali OSP, il MIT è già al lavoro con la Regione Sardegna per un nuovo sistema di continuità territoriale aerea più confacente alle esigenze di mobilità del territorio e che garantisca la difesa non solo del diritto alla mobilità – in particolare dei residenti della Regione Sardegna – ma anche altri diritti, quali il diritto di accessibilità e di stabilimento.

Aggiungo che è in dirittura di arrivo il trasferimento delle risorse previste dalla Legge di bilancio 2023, per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sardegna e la Sicilia. Il Ministro, dopo interlocuzioni con

le due Regioni interessate e il previo assenso del Ministero concertante (MEF), ha già sottoscritto il decreto che fissa le modalità e i criteri di utilizzo di tali risorse.

Inoltre, ricordo che è stato attivato presso il MIT un tavolo sul tema della continuità territoriale della Sardegna con incontri pe-

riodici, il primo dei quali tenutosi lo scorso 6 luglio, al quale hanno partecipato tra gli altri i viceministri, il presidente della Commissione trasporti della Camera, l'assessore ai trasporti della Regione Sardegna, l'Ad di F2I e i rappresentanti di Confcommercio regionali.

ALLEGATO 2

5-01282 Frija: Revisione del sistema ETS.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In riferimento alle iniziative per scongiurare le implicazioni per il settore portuale nazionale derivanti dall'inclusione del trasporto marittimo nel sistema *Emission Trading System* (ETS) alla luce della Direttiva EU 2023/959, è stato interessato il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che ha rappresentato quanto segue.

Tale direttiva, che modifica la direttiva 2003/87/CE, è stata oggetto di un lungo e complesso periodo di negoziazione che ha interessato nel complesso istituzioni e portatori di interesse.

La possibilità di comportamenti opportunistici delle società di navigazione, consistenti nel prediligere scali in porti al di fuori dell'Unione per le proprie attività di trasporto marittimo al fine di evitare l'applicazione del meccanismo, sono stati oggetto di studi da parte della Commissione, nonché di discussione nell'ambito del *Climate Change Expert Group*, portando all'individuazione di alcuni porti situati nelle vicinanze dell'unione che potrebbero essere privilegiati a questo scopo, i quali non verranno considerati come scali nel monitoraggio delle tratte extra UE.

In tal senso, la definizione di un limite di 300 miglia nautiche da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro ai fini dell'esclusione della definizione di porto di scalo è stata ritenuta una risposta proporzionata a tali possibili comportamenti opportunistici, che bilancia l'onere supplementare con il rischio di elusione dell'applicazione del meccanismo.

L'esclusione dalla definizione di porto di scalo di cui sopra si applicherà solo alle soste delle navi merci in alcuni porti non dell'Unione, laddove il trasbordo di container rappresenta la maggior parte del traffico commerciale.

Inoltre, per garantire la proporzionalità della misura e fare in modo che questa conduca alla parità di trattamento, si è ritenuto opportuno tenere conto delle misure in vigore nei paesi terzi che hanno un effetto equivalente a quelle della direttiva 2003/87/CE.

Il 21 agosto scorso è stata pubblicata dalla Commissione la consultazione pubblica per ricevere commenti, fino al prossimo 18 settembre, da parte dei portatori di interesse, inerenti alla proposta dell'atto di implementazione che individua i porti di trasbordo di container limitrofi ai sensi dell'articolo 3-*octies-bis*, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, nei casi in cui:

la quota di trasbordo di container superi il 65 per cento del traffico totale di *container* del porto;

il porto si trovi al di fuori dell'UE, ma a meno di 300 miglia nautiche da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

il porto sia situato in un paese extra UE che non applica in modo efficace misure equivalenti alla direttiva.

Sul tema, l'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha condotto uno studio sullo scalo di Gioia Tauro, porto strategico per il comparto trasportistico nazionale per il ruolo di « porto di *transhipment* », il cui movimentato da solo, rappresenta quasi il 28 per cento del totale generale del segmento *container* nazionale ed il 77 per cento di quello *container transhipment*. Gli esiti di tale analisi fanno emergere la necessità di individuare soluzioni per arginare le potenziali criticità denunciate dall'onorevole interrogante.

Le proposte emendative del testo della Direttiva, attraverso l'esclusione quale porto

di scalo per le navi portacontainer « di in un porto di trasbordo di container europeo o limitrofo », consentirebbero nello specifico, di inserire Gioia Tauro nello stesso elenco in cui sono inseriti porti come Tangeri Med e Port Said, applicando il medesimo requisito di uno « *share transshipment* » maggiore del 65 per cento sul totale dei contenitori movimentati.

Il MIT ha avviato una interlocuzione con tutte le Autorità di sistema portuale per verificare se vi siano altri porti che

rientrano nella stessa situazione di Gioia Tauro.

L'obiettivo è il superamento di possibili distorsioni del mercato che potrebbero comportare una antieconomicità ad investire nelle infrastrutture di *terminal transshipment* localizzati nel territorio dell'Unione, ed in particolare in Italia, estendendo il regime applicato ad altri porti del Mediterraneo non europei anche ai porti di *transshipment* europei.

ALLEGATO 3

5-01283 Pastorella: Realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Brescia-Verona.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito all'atto di sindacato ispettivo, la società Rete Ferroviaria Italia ha rappresentato quanto segue.

Nell'atto integrativo sottoscritto dalla medesima RFI e il Consorzio Cepav Due per la progettazione esecutiva e la realizzazione della Tratta AV/AC Brescia Est-Verona, è stato previsto a carico del *General Contractor* l'obbligo di far eseguire una quota dei lavori civili e di armamento mediante affidamenti ad imprese terze, che devono essere selezionate attraverso procedure comunitarie di affidamento a evidenza pubblica. Nella sua responsabilità e discrezionalità rientra anche la scelta del Responsabile del Procedimento delle gare.

Il « piano degli affidamenti », allegato all'atto integrativo, prevedeva 12 gare, di cui 9 risultano aggiudicate alla data odierna.

Quanto alle gare citate nelle premesse dell'interrogazione, si rappresenta che, come

evidenziato dall'onorevole interrogante, l'appalto delle barriere antirumore è stato aggiudicato lo scorso 31 luglio.

Per quanto riguarda l'appalto per la realizzazione degli impianti di sicurezza in galleria, a seguito di una prima gara deserta, il *General Contractor* ha provveduto a ripubblicare il bando di gara in data 31 maggio 2023. Con nota del 2 agosto 2023, ha comunicato a RFI di non avere ricevuto offerte.

Pertanto, ha avviato le valutazioni di competenza finalizzate a individuare le modalità di affidamento ed esecuzione dei lavori in argomento.

Monitoreremo insieme a RFI il proseguo dell'*iter* per portare a compimento questa importante opera infrastrutturale nel rispetto dei tempi previsti.

ALLEGATO 4

5-01284 Iaria: Impatto sul settore dei trasporti del finanziamento dell'investimento relativo al Ponte sullo Stretto di Messina.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.

Premetto che la riunione citata dagli onorevoli interroganti rappresenta un appuntamento che il MIT svolge con la Società Stretto di Messina con cadenza settimanale. È in corso, infatti, un lavoro sinergico con una costante attività di aggiornamento sui progressi finalizzati alla realizzazione dell'opera.

Per quanto attiene al piano dei finanziamenti, si comunica che il CIPESS ha approvato con delibera del 3 agosto scorso la proposta di imputazione programmatica della quota regionale relativa al Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e Calabria, sono state destinate rispettivamente di circa 6,8 e 2,8 miliardi di euro.

Tali risorse saranno ripartite attraverso appositi accordi di Coesione tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con la partecipazione dei Ministeri interessati e di ciascuna regione, come previsto dall'articolo 1 del decreto-legge recante disposizioni urgenti in

materia di politiche di coesione e per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, approvato lo scorso 7 settembre dal Consiglio dei ministri.

Nella stipula degli accordi di coesione con le regioni Sicilia e Calabria sarà, quindi, definita la quota regionale FSC destinata al finanziamento dell'opera.

Per quanto attiene al contributo statale, sono attualmente in corso le interlocuzioni tecniche per la definizione della manovra di bilancio, nella quale saranno definiti gli importi relativi a ciascuna annualità.

Per quanto riguarda i fondi europei, l'obiettivo del Governo è di dotare la nuova *Connecting Europe Facility* (CEF) di risorse adeguate in modo da poter cofinanziare anche il Ponte sullo Stretto.

Nell'immediato, la società Stretto di Messina sta valutando la possibilità di partecipare a bandi in uscita nel periodo settembre-dicembre per il co-finanziamento di alcuni aspetti legati alla progettazione, con particolare riguardo all'impatto ambientale ed energetico.

ALLEGATO 5

5-01285 Barbagallo: Sistemi di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria e dei treni.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Innanzitutto, vorrei esprimere il mio cordoglio e la mia vicinanza ai familiari delle vittime del tragico incidente avvenuto nella stazione ferroviaria di Brandizzo.

Tutti noi auspichiamo che presto venga fatta luce su quanto accaduto.

Per quanto attiene al quesito posto dagli onorevoli interroganti, Rete Ferroviaria Italiana, sentita al riguardo, ha fornito elementi di risposta in ordine al sistema integrato di gestione della sicurezza per gli interventi manutentivi sull'infrastruttura ferroviaria, già anticipati dall'AD nel corso dell'Audizione tenutasi lo scorso 5 settembre in questa Commissione.

I principi e le regole di sicurezza ferroviaria relative alle modalità di svolgimento dei lavori di manutenzione e riparazione dell'infrastruttura ferroviaria e le attività di vigilanza e controllo delle attività sono definite dal Regolamento della circolazione ferroviaria emanato dall'ANSFISA e recepiti nelle Istruzioni per la protezione dei cantieri (IPC) di RFI operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale e nel regolamento per la circolazione dei treni.

Tali documenti normativi sanciscono che i lavori di manutenzione che comportano determinate modalità, come ad esempio il caso di occupazione dei binari con attrezzature, mezzi o persone, devono essere sempre effettuati in assenza di circolazione dei treni – la cosiddetta interruzione di linea – secondo le modalità indicate dalle suddette procedure, e svolti in un intervallo orario prestabilito che deve essere, prima dell'inizio dei lavori, formalmente autorizzato.

Il sistema di regole, che vale sia per l'appaltatore che per i subappaltatori, prevede che le lavorazioni vengano effettuate

negli spazi manutentivi previsti da tale sistema, senza alcuna deroga.

Nella definizione e nell'assegnazione della capacità ferroviaria destinata ai servizi di trasporto, RFI tiene conto degli spazi necessari alle inderogabili attività di manutenzione della rete, sia di quelle programmate, sia di quelle derivanti dal verificarsi di eventi come guasti o fenomeni naturali.

I fabbisogni legati alla necessità di disporre dell'infrastruttura per interventi manutentivi, anche attraverso l'individuazione di idonei intervalli temporali, sono condivisi anche in termini di compatibilità, considerando i diversi processi di RFI (manutenzione, circolazione e orario, investimenti, e altro), sulla base di specifiche e dettagliate procedure.

Qualora nel corso degli interventi si dovesse verificare l'esigenza di dover disporre di una maggiore durata dell'interruzione rispetto a quanto programmato, è garantito un maggior spazio di intervento nel rispetto delle procedure vigenti finalizzate ad assicurare gli standard di sicurezza richiesti.

In merito allo sviluppo tecnologico, RFI assicura l'impegno ad implementare l'infrastruttura ferroviaria con i più evoluti sistemi disponibili e ad avviare la sperimentazione di progetti innovativi, fermo restando che l'avvio e l'esecuzione dell'attività manutentiva presuppone sempre e comunque che l'operatore della circolazione conceda la disponibilità dell'infrastruttura e gli spazi temporali funzionali allo svolgimento delle attività di cantiere.

Proprio ieri il Ministro Salvini ha nominato una Commissione tecnica con il compito di individuare le dinamiche tecniche ed organizzative che hanno generato il tragico evento.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 98/2023: Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento. C. 1364 Governo, approvato dal Senato 66

COMITATO DEI NOVE

Martedì 12 settembre 2023.

DL 98/2023: Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento.

C. 1364 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 14 alle 14.05.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio « Piano europeo di lotta contro il cancro » (COM(2021)44 final), di: Vincenzo Mirone, presidente della Fondazione PRO Onlus – Prevenzione ricerca oncologia; Massimo Di Maio, segretario nazionale dell'Associazione italiana oncologia medica – AIOM; Andrea Fontanella, direttore del dipartimento di medicina presso l'Ospedale del Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli, già presidente della Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti – FADOI 67

SEDE CONSULTIVA:

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Esame e rinvio*) 67

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 settembre 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio « Piano europeo di lotta contro il cancro » (COM(2021)44 final), di: Vincenzo Mirone, presidente della Fondazione PRO Onlus – Prevenzione ricerca oncologia; Massimo Di Maio, segretario nazionale dell'Associazione italiana oncologia medica – AIOM; Andrea Fontanella, direttore del dipartimento di medicina presso l'Ospedale del Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli, già presidente della Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti – FADOI.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 13.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 settembre 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le

modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Morgante, per lo svolgimento della relazione sul provvedimento in esame.

Maddalena MORGANTE (FDI), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 105 del 2023. Il provvedimento, che si compone di tredici articoli suddivisi in nove Capi, reca disposizioni urgenti in diverse materie, alcune delle quali riguardano le competenze della XII Commissione.

Evidenzia, in primo luogo, che, in considerazione del mutato quadro epidemiologico a seguito della dichiarazione, da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità del 5 maggio 2023, della cessazione dello stato di emergenza sanitaria mondiale a causa della pandemia da COVID-19 e dell'evoluzione del quadro clinico, il comma 1 dell'articolo 9 reca l'abolizione degli obblighi in materia di isolamento delle persone positive al SARS-COV-2 e di autosorveglianza dei contatti stretti di soggetti confermati positivi al medesimo virus, nonché l'abrogazione delle correlate disposizioni sanzionatorie.

Il successivo comma 2 rivede la disciplina sul monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dal suddetto virus, prevedendo che la comunicazione dei relativi dati da parte delle regioni e delle province autonome avvenga non più con cadenza quotidiana, come già stabilito a livello legislativo, bensì secondo periodicità da individuarsi con provvedimento del Ministero della salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria. Viene specificato che il Ministero della salute, anche sulla base dei dati ricevuti, verifica l'andamento della situazione epidemiologica. Si precisa, inoltre, che resta fermo il potere del Ministro della salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni, ai fini dell'adozione delle misure

eventualmente necessarie al contenimento e al contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2.

Tra le norme di interesse per la XII Commissione, rileva l'articolo 7, recante misure relative alla destinazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef attribuita alla diretta gestione statale, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, riferita alle scelte non espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, prevedendo che essa sia utilizzata prioritariamente per finanziare interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

L'articolo 8 reca modifiche agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sempre in materia di destinazione della quota Irpef dell'otto per mille, prevedendo, a regime, a partire dalle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023 e dal riparto delle risorse nelle annualità successive, una nuova finalità di destinazione delle risorse di competenza statale, relativa a interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, oggetto, come già segnalato in relazione al precedente articolo 7, di un intervento specifico per il riparto dell'annualità in corso.

Segnala, altresì, l'articolo 3, nella parte in cui prevede che, fino al 31 dicembre 2023, nei procedimenti davanti al tribunale per i minorenni aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale, il giudice abbia la facoltà di delegare a un giudice onorario, con provvedimento motivato, taluni specifici adempimenti, tra cui l'audizione delle parti e l'ascolto del minore. La norma specifica inoltre che il giudice onorario delegato all'ascolto del minore o allo svolgimento di attività istruttorie dovrà essere un componente del collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei.

Andrea QUARTINI (M5S), nell'auspicare lo svolgimento di un ampio dibattito all'interno della Commissione sulle norme di competenza della stessa presenti nel decreto-legge in esame, manifesta la propria preoccupazione per le disposizioni relative al monitoraggio, all'isolamento e alle

misure di autosorveglianza rispetto alle esigenze di contenimento della diffusione del COVID-19. Dichiara, precisando di seguire un approccio basato su di un punto di vista sia politico sia medico, che avrebbe preferito una maggiore prudenza al riguardo, considerando che nei prossimi mesi potranno essere disponibili vaccini più efficaci contro le nuove varianti e che nel frattempo, anche in connessione con la riapertura delle scuole, vi è il rischio di un incremento significativo dei contagi.

Nel ricordare che le strutture di pronto soccorso si trovano già in una condizione critica, che non sono state attuate le misure volte al potenziamento della medicina territoriale e che nel complesso il sistema sanitario necessita di un deciso incremento dei finanziamenti che con ogni probabilità non sarà attuato con la prossima manovra di bilancio, ribadisce l'esigenza di agire con cautela, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio di nuovi casi di COVID-19, segnalando che già in questi giorni si registra un aumento significativo dei casi di positività e dei ricoveri. Auspica, pertanto, che sia possibile apportare le necessarie correzioni al testo in discussione.

In relazione alle altre disposizioni di interesse della Commissione, in particolare quelle introdotte con gli articoli 7 e 8, reputa propagandistica la scelta di utilizzare per il contrasto alle dipendenze i fondi dell'8 per 1000, osservando che si sarebbe potuto intervenire in maniera più esaustiva attraverso le risorse ordinarie del bilancio dello Stato. Evidenzia, inoltre, la genericità di tali disposizioni, che non consente di conoscere i potenziali destinatari dei finanziamenti, ritenendo inaccettabile un'impostazione che di fatto rende del tutto discrezionale la procedura di assegnazione dei fondi. Esprime in proposito il timore che le risorse siano utilizzate anche sul fronte della repressione del consumo o per la riduzione delle possibilità terapeutiche, squalificando di fatto i servizi pubblici che intervengono rispetto a tale problematica.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata successiva, ai fini della deliberazione del parere di competenza.

La seduta termina alle 13.30.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità. Atto n. 58 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	70
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	76
SEDE CONSULTIVA:	
DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo (<i>Parere alle Commissioni riunite I e II</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	71
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	77

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 12 settembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 settembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di

autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

Atto n. 58.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, lo schema di decreto all'esame della XIV Commissione intende recepire nell'ordinamento la direttiva 2021/2118/UE recante modifica della direttiva 2009/103/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ed il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

A tale proposito pone in rilievo che il presente intervento normativo s'inserisce

nell'ambito dei decreti legislativi da adottare per il recepimento delle direttive previste dalla legge 4 agosto 2022, n. 127 – legge di delegazione europea 2021 – che conferisce la «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea» e, in specie, per quelle elencate nel relativo Allegato A, al cui numero 13, figura, appunto, la direttiva (UE) 2021/2118.

Rammenta che l'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 dispone, in relazione al recepimento delle direttive, che il Governo adotti i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Ove si tratti di direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo deve adottare i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

Sottolinea che il presente schema di decreto legislativo è stato assegnato il giorno 11 agosto 2023, con termine per l'espressione del parere fissato al 20 settembre 2023 (dunque successivamente alla scadenza dei termini di delega, previsto – come indicato precedentemente – al 23 agosto 2023). Di conseguenza, il termine per l'esercizio della delega scade di tre mesi, dal 23 agosto al 23 novembre 2023.

Le disposizioni in esame apportano, all'articolo 1, modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e, all'articolo 2, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private). L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore delle norme introdotte, stabilendo che le disposizioni del decreto trovino applicazione a decorrere dal 23 dicembre 2023.

Ricorda che la direttiva (UE) 2021/118 rafforza i diritti delle vittime di incidenti automobilistici, garantendo loro l'intero risarcimento dovuto, anche quando l'assicuratore è insolvente; estende l'ambito di applicazione della precedente normativa eu-

ropea; allinea i livelli minimi di copertura dell'assicurazione autoveicoli in tutta l'UE; migliora le norme sul controllo dell'assicurazione da parte degli Stati membri; inserisce norme sull'uso dell'attestazione di sinistralità pregressa da parte di una nuova assicurazione; introduce il risarcimento nel caso di veicoli spediti e di sinistri provocati da rimorchi; definisce strumenti indipendenti di confronto dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli e reca norme sui centri d'informazione ed informazioni alle persone lese.

Sottolinea altresì che l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli («assicurazione autoveicoli») riveste una particolare importanza per i cittadini dell'UE (sia in quanto contraenti sia come potenziali persone lese a seguito di un sinistro), nonché per le imprese di assicurazione, in quanto rappresenta un segmento consistente del mercato di assicurazione del ramo non vita nell'Unione. Inoltre, essa ha un impatto significativo sulla libera circolazione di persone, beni e veicoli e, di conseguenza, sul mercato interno.

Il provvedimento è espressamente finalizzato a conformare il nostro ordinamento al contenuto della direttiva (UE) 2021/2118 e non presenta profili d'incompatibilità con il diritto dell'UE.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 settembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze,

di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

C. 1373 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, fa presente che il provvedimento contiene disposizioni urgenti che riguardano il processo penale, il processo civile, la normativa sulla formazione della magistratura ordinaria, i dirigenti dell'esecuzione penale esterna e degli istituti di pena minorili.

Il decreto contiene, inoltre, disposizioni relative al contrasto al fenomeno degli incendi boschivi, al recupero delle persone tossicodipendenti, nonché in materia di isolamento, autosorveglianza e monitoraggio della situazione epidemiologica, di cultura e di pubblica amministrazione. Si compone di tredici articoli, suddivisi in nove Capi.

Il testo si compone di tredici articoli, suddivisi in nove Capi. Il Capo I contiene gli articoli 1 e 2, nei quali sono inserite disposizioni in materia di processo penale.

L'articolo 1 stabilisce che la disciplina speciale in materia di intercettazioni, attualmente contemplata per lo svolgimento delle indagini in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse, si applichi anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.

L'articolo 2 istituisce le infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni. La disposizione traccia quindi un graduale percorso, segnato dall'emanazione di una serie di decreti ministeriali, al fine di consentire di localizzare presso le suddette infrastrutture digitali l'archivio digitale pre-

visto dalle norme vigenti e, successivamente, di effettuare le stesse intercettazioni mediante tali infrastrutture.

Nel Capo II, formato dall'articolo 3, sono inserite disposizioni in materia di processo civile davanti al tribunale per i minorenni: esse hanno lo scopo d'intervenire con urgenza in relazione ad una problematica sorta dopo la riforma attuata con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che rischia di pregiudicare il celere ed efficace svolgimento dei relativi procedimenti.

In particolare la nuova norma intende, in via transitoria, responsabilizzare i giudici minorili, dotati di peculiare specializzazione nella materia di cui si discute, per valutare caso per caso l'eventuale sussistenza di ragioni che consiglino di demandare al giudice onorario minorile – professionista fornito di particolare preparazione nelle materie della psicologia minorile, della neuropsichiatria infantile o dell'assistenza sociale – l'ascolto del minore o gli altri adempimenti istruttori, ovvero se si rientri nel caso ordinario, nel quale il giudice togato provvede personalmente, eventualmente con l'assistenza di un esperto.

Tale soluzione consentirà da un lato di evitare, nell'immediato, un sovraccarico di lavoro per i giudici togati, sui quali sarebbero ricaduti adempimenti prima svolti anche dai giudici onorari, ma soprattutto di compromettere quello che è l'interesse superiore dei minori coinvolti in procedimenti di particolare delicatezza.

Segnala che il principio della salvaguardia del superiore interesse del minore è stato ribadito dalla risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 sulla tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia, intervenuta successivamente all'entrata in vigore della legge delega.

Il Capo III, formato dagli articoli 4 e 5, contiene disposizioni in materia di personale di magistratura e del Ministero della giustizia.

L'articolo 4 modifica la disciplina riguardante i corsi di formazione per partecipare ai concorsi per l'attribuzione di incarichi

direttivi e semidirettivi per magistrati (art. 26-*bis* del decreto legislativo n. 26/2006), prevedendo che il materiale documentale relativo ai corsi di formazione sia inviato al CSM anche in riferimento all'attribuzione di incarichi semidirettivi e non solo di quelli direttivi; modificando il termine di decorrenza dal quale calcolare a ritroso il periodo di cinque anni in cui maturare il requisito della partecipazione al corso ed escludendo dall'obbligo di partecipazione al corso i magistrati che nel medesimo periodo (o per parte di esso) abbiano già svolto incarichi direttivi o semidirettivi.

L'articolo 5 reca una disciplina transitoria in forza della quale, in deroga alla disciplina generale, gli incarichi dirigenziali superiori nell'ambito della esecuzione penale esterna (EPE) e degli istituti penali minorili (IPM), possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario, in possesso della anzianità di nove anni e sei mesi. Inoltre, si prevede, per la medesima durata, che ai dirigenti penitenziari dell'esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile, non ancora in possesso dell'anzianità prevista, possa essere conferito l'incarico di direttore aggiunto.

Nel Capo IV, composto dal solo articolo 6, sono inserite disposizioni urgenti in materia di repressione degli incendi boschivi: vengono apportate alcune modifiche al reato di incendio boschivo, di cui all'art. 423-*bis* c.p., aumentando il minimo edittale della pena sia nel caso si integri la fattispecie colposa che quella dolosa e prevedendo un'aggravante ad effetto speciale nel caso in cui tale fattispecie sia commessa con abuso di poteri o violazione di propri doveri inerenti alla prevenzione e al contrasto degli incendi o per trarne profitto.

Tale disposizioni appaiono coerenti con le misure recentemente adottate dalla Commissione europea per il rafforzamento delle capacità amministrative, delle conoscenze, e degli investimenti nelle azioni di prevenzione degli incendi a livello di Unione europea.

Il Capo V reca disposizioni urgenti per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche. L'articolo 7, in particolare, reca misure relative alla

destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF attribuita alla diretta gestione statale, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, riferita alle scelte non espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, prevedendo che essa sia utilizzata prioritariamente per finanziare interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche (comma 1). Il comma 2 reca disposizioni di dettaglio in merito ai parametri di valutazione per la selezione dei progetti, alla composizione della Commissione valutativa e di monitoraggio e alla quantificazione delle risorse da destinare al finanziamento dei progetti.

L'articolo 8 reca modifiche agli artt. 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di diretta gestione statale, prevedendo, in particolare: – una nuova finalità di destinazione delle risorse di competenza statale, relativa ad interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche. Tale ulteriore finalità rientra nelle scelte effettuate dai contribuenti a partire dalle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023; – la ripartizione delle risorse relative alla quota a diretta gestione statale, per le quali i contribuenti non hanno effettuato una scelta tra gli interventi di cui all'articolo 48, secondo finalità stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio dei ministri o, in assenza, in proporzione alle scelte espresse.

Dall'anno 2024 all'anno 2027 la deliberazione del Consiglio dei ministri include tra gli interventi tra cui ripartire le risorse anche quelli relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

Il Capo VI reca disposizioni in materia di isolamento, autosorveglianza e monitoraggio della situazione epidemiologica. L'articolo 9, comma 1, in considerazione del mutato quadro epidemiologico a seguito della dichiarazione, da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità del 5 maggio 2023, della cessazione dello stato di emergenza sanitaria mondiale a causa della pandemia da COVID-19, e dell'evoluzione del

quadro clinico dei casi di COVID-19, prevede l'abrogazione della disciplina relativa alle misure concernenti l'isolamento per le persone risultate positive al SARS-CoV-2 ed il regime di autosorveglianza per i contatti stretti con soggetti confermati positivi, prevedendo l'abrogazione delle correlate disposizioni sanzionatorie.

Il comma 2, tenuto conto delle suddette mutate condizioni epidemiologiche, prevede che, nell'ambito del monitoraggio della situazione epidemiologica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano i relativi dati al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità, con cadenza stabilita, in base alla situazione epidemiologica, con provvedimento della Direzione generale della prevenzione sanitaria, anziché quotidiana. Il Ministero della salute verifica l'andamento della situazione epidemiologica. Resta fermo in ogni caso il potere del Ministro della salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica.

Il Capo VII reca disposizioni in materia di cultura. In particolare, i commi 1-3 dell'articolo 10 modificano il decreto legislativo n. 300/1999 operando in due direzioni: da un lato, riordinano e aggiornano le aree funzionali del Ministero della cultura, senza mutarne le attribuzioni; dall'altro lato, modificano il modello organizzativo, attualmente incentrato sulle direzioni generali, coordinate da un segretario generale, optando per il modello articolato in dipartimenti (che non potranno essere più di 4). Il procedimento di attuazione della riorganizzazione avverrà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 31 dicembre 2023. La cessazione dei precedenti incarichi avverrà nel momento in cui subentreranno i nuovi dirigenti.

Il comma 4 dell'articolo 10 modifica la legge n. 140 del 2022 (recante disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di san Francesco d'Assisi) sopprimendone l'articolo 2, comma 3. Per effetto della modifica, viene meno la previsione che rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per stabilire i criteri di assegnazione e riparto annuale

del contributo economico disposto dalla legge medesima.

Il comma 5 dell'articolo 10 modifica l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 61/2023, prorogando di 3 mesi (dal 15 settembre al 15 dicembre 2023) il termine ultimo di efficacia dell'incremento di 1 euro del costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali.

Il Capo VIII detta disposizioni in materia di Pubblica amministrazione: i commi 1 e 2 dell'articolo 11 danno attuazione ad un ordine del giorno (n.102) accolto dal Governo in sede di approvazione della legge di conversione del decreto-legge n. 75 del 2023 da parte della Camera dei deputati.

Il comma 1, in particolare, limita l'applicazione dell'istituto del trattenimento in servizio, da parte di tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (quindi anche regioni, province, comuni ed altri enti ricompresi in tale ambito) alle sole posizioni dirigenziali generali dei dipartimenti – o unità corrispondenti in relazione al relativo ordinamento – che siano attori di progetti del PNRR.

Il comma 3 introduce, per i soli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione, una deroga alla disposizione che vieta di conferire incarichi retribuiti ai soggetti in quiescenza, e che, ove conferiti a titolo gratuito, non possano superare la durata massima di un solo anno (articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012). Si richiama, infine, il rispetto del limite previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, che impedisce che il cumulo del trattamento pensionistico e dell'indennità di diretta collaborazione possa comportare il superamento del vigente tetto stipendiale.

L'articolo 12 reca la clausola d'invarianza finanziaria del decreto in esame, con eccezione di quanto previsto dagli articoli 2 e 10 i quali provvedono alla copertura finanziaria degli oneri ivi previsti.

Poiché il provvedimento non presenta profili di criticità in relazione alla compatibilità con il diritto dell'UE annuncio la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Elisa SCUTELLÀ (M5S) interviene per dichiarare l'astensione del proprio Gruppo su un provvedimento che contiene molte misure condivisibili, stigmatizzando al contempo l'uso reiterato ed improprio, operato dal Governo, del ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza.

Isabella DE MONTE (A-IV-RE) nell'annunciare il voto di astensione del proprio Gruppo, condivide l'insussistenza di criti-

cità sotto il profilo della compatibilità comunitaria del provvedimento. Ne critica tuttavia le norme di cui all'articolo 1, riguardanti la disciplina delle intercettazioni che rischiano di collidere con una visione garantista del diritto e rinviando ad un sempre più massiccio ricorso agli *spyware* nelle indagini penali a livello di Unione europea. Ciò rischia di ridimensionare l'esigenza di garantire l'attuazione della presunzione d'innocenza negli ordinamenti democratici, a partire dall'UE e dai suoi Stati membri e minaccia d'indebolire la rappresentanza democratica.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità. Atto n. 58.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo in titolo inteso a recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva 2021/2118/UE recante modifica della direttiva 2009/103/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ed il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

considerato che le disposizioni in esame (articolo 1) apportano modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) ed al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) (articolo 2). L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore delle norme introdotte, stabilendo che le disposizioni del decreto trovino applicazione a decorrere dal 23 dicembre 2023;

atteso che il presente intervento normativo s'inserisce nell'ambito dei decreti legislativi da adottare per il recepimento delle direttive previste dalla legge 4 agosto 2022, n. 127 – legge di delegazione europea 2021 – che conferisce la « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea » e, in specie, per quelle elencate nel relativo Allegato A, al cui numero 13, figura, appunto, la direttiva (UE) 2021/2118;

evidenziato che il provvedimento, espressamente finalizzato a conformare il nostro ordinamento al contenuto della direttiva (UE) 2021/2118, non presenta profili d'incompatibilità con il diritto dell'UE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo, contenente disposizioni urgenti che riguardano il processo penale, il processo civile, la normativa sulla formazione della magistratura ordinaria, i dirigenti dell'esecuzione penale esterna e degli istituti di pena minorili, unitamente a norme riguardanti il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi, il recupero dalle persone tossicodipendenti, in materia d'isolamento, autosorveglianza e monitoraggio della situazione epidemiologica, di cultura e di Pubblica amministrazione;

preso atto che, nel Capo II sono inserite disposizioni in materia di processo civile davanti al tribunale per i minorenni che hanno lo scopo d'intervenire con urgenza in relazione ad una problematica sorta dopo la riforma attuata con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, allo scopo

di salvaguardare il superiore interesse del minore, ribadito dalla risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 sulla tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia;

evidenziato che l'articolo 6 detta disposizioni urgenti in materia di repressione degli incendi boschivi, apportando alcune modifiche al reato di incendio boschivo, di cui all'art. 423-*bis* c.p., idonee ad operare in sinergia con le misure recentemente adottate dalla Commissione europea per il rafforzamento delle capacità amministrative, delle conoscenze nonché degli investimenti nelle azioni di prevenzione degli incendi a livello di Unione europea;

considerato che il provvedimento non evidenzia problematicità in ordine alla sua conformità all'ordinamento comunitario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	78
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	78
Sulla pubblicità dei lavori	79
Esame del documento in memoria di Padre Giuseppe Puglisi	79
Comunicazioni del Presidente	79

Martedì 12 settembre 2023. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri.

(Svolgimento e conclusione).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno

proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito che dei colleghi sospendendo in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Giovanni BOMBARDIERI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria*, svolge una relazione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti Chiara COLOSIMO, *presidente*, i deputati Stefania ASCARI (M5S), Andrea ORLANDO (PD – IDP), Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), Francesco GALLO (Misto), Alfredo ANTONIOZZI (FdI) e i senatori Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e Salvatore SALLEMI (FdI).

Giovanni BOMBARDIERI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria* risponde ai quesiti posti.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai

lavori della Commissione, e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

Martedì 12 settembre 2023. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.

La seduta comincia alle 19.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame del documento in memoria di Padre Giuseppe Puglisi.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, illustra la proposta di pubblicazione di atti e documenti in occasione del trentesimo anniversario dell'omicidio di don Giuseppe Puglisi. Specifica che, come convenuto unanimemente nell'Ufficio di presidenza del 3 agosto scorso, in occasione di tale ricorrenza, si è inteso rendere omaggio alla memoria di padre Puglisi con la pubblicazione, a cura della Commissione, di atti giudiziari e di alcuni documenti particolarmente rappresentativi dell'opera del sacerdote.

Intervengono per formulare osservazioni il senatore Walter VERINI (PD) e il deputato Federico CAFIERO DE RAHO (M5S).

La Commissione approva all'unanimità il documento.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che la pubblicazione sarà inserita nei Documenti parlamentari «*Relazioni e do-*

cumenti di Commissioni parlamentari (bicamerale) di inchiesta» come DOC XXIII n. 1.

Comunicazioni del Presidente.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che, riguardo alle verifiche in materia di formazione delle liste elettorali, sono state trasmesse alla Commissione sei liste provvisorie per le elezioni del consiglio comunale di Foggia da parte di Forza Italia, Fratelli d'Italia, nonché delle quattro liste civiche a sostegno della candidatura di Nunzio Angiola e, da parte di Fratelli d'Italia, anche le liste provvisorie per le candidature alle elezioni provinciali delle province autonome di Trento e Bolzano.

Informa che il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dottor Giovanni Melillo, ha comunicato l'esito negativo delle verifiche in riferimento ai candidati di cui alle liste citate.

Intervengono per formulare osservazioni i senatori Walter VERINI (PD) e Salvatore SALLEMI (FdI) e i deputati Pietro PITTALIS (FI), Debora SERRACCHIANI (PD), Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) e Anastasio CARRÀ (Lega).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, anticipa che nelle prossime sedute dell'ufficio di presidenza si discuterà del programma dei lavori tenendo conto delle proposte pervenute dai gruppi.

Intervengono per formulare osservazioni il senatore Walter VERINI (PD) e il deputato Andrea ORLANDO (PD) ai quali risponde Chiara COLOSIMO, *presidente*.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica infine che le consulenti a tempo pieno Giuliana Merola e Barbara Zuin, magistrato, hanno ottenuto l'autorizzazione alla collaborazione dal Consiglio superiore della magistratura con comunicazione pervenuta in data 9 agosto 2023.

La seduta termina alle 19.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Presidente dell'ISPI, Giampiero Massolo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	80
AVVERTENZA	80

AUDIZIONI

Martedì 12 settembre 2023. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.25.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Presidente dell'ISPI, Giampiero Massolo.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Presidente dell'ISPI, Giampiero Massolo.

Giampiero MASSOLO, Presidente dell'ISPI, interviene sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'AZ) e il deputato Ettore ROSATO (A-IV-RE).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il Presidente dell'ISPI, Giampiero Massolo, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di due schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

COSTITUZIONE DEL COMITATO:

Elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario	81
---	----

COSTITUZIONE DEL COMITATO

Martedì 12 settembre 2023. – Presidenza del presidente provvisorio DELRIO, indi del presidente eletto DELRIO.

La seduta comincia alle 14.10.

Elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario.

Il senatore DELRIO, presidente provvisorio, avverte che il Comitato è oggi convocato per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza, mediante l'elezione del Presidente, di un Vice Presidente e di un Segretario, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 30 settembre 1993, n. 388, istitutiva del Comitato, nonché dell'articolo 3, comma 1, del Regolamento interno del Comitato approvato il 28 luglio 1999.

Ricorda che il Comitato, convocato per procedere alla costituzione del proprio Ufficio di Presidenza, funziona esclusivamente come seggio elettorale. Pertanto, non è possibile svolgere considerazioni o interventi di alcun tipo, se non richiami al Regolamento che siano strettamente attinenti alle votazioni che stanno per avere luogo.

Ricorda altresì che, ove necessario, si farà riferimento per l'elezione del Presidente –

secondo una prassi consolidata – alle norme del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto Regolamento applicato dalla Presidenza uscente.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Regolamento della Camera dei deputati, invita la deputata Scarpa a svolgere le funzioni di Segretario provvisorio.

Ricorda, infine, che alla votazione possono partecipare solo i componenti del Comitato.

Indice quindi la votazione a scrutinio segreto per l'elezione del Presidente, ricordando che, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio l'anziano come parlamentare e, in caso di pari anzianità, il più anziano per età.

(Seguono la votazione e lo scrutinio delle schede).

Il presidente provvisorio DELRIO comunica il risultato della votazione:

Presenti	17
Votanti	17

Maggioranza assoluta
dei voti 9

Hanno ottenuto voti:

Senatore Delrio 16
Schede bianche 1

Il presidente DELRIO, assunta la presidenza, rivolge a tutti i componenti parole di ringraziamento per l'avvenuta elezione.

Il PRESIDENTE ricorda che ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati, risultano eletti rispettivamente Vice Presidente e Segretario coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti è proclamato eletto l'anziano come parlamentare e, in caso di pari anzianità, il più anziano per età.

(Seguono la votazione e lo scrutinio delle schede).

Il PRESIDENTE comunica il risultato della votazione per l'elezione di un Vice Presidente:

Presenti 17
Votanti 17

Hanno ottenuto voti:

Senatrice Bizzotto 10
Senatore De Cristofaro 5
Schede bianche 2

Proclama eletta Vice Presidente la senatrice Bizzotto.

Il PRESIDENTE comunica, quindi, il risultato della votazione per l'elezione di un Segretario:

Presenti 17
Votanti 17

Hanno ottenuto voti:

Senatore Gelmetti 9
Onorevole Scarpa 5
Schede bianche 3

Proclama eletto Segretario il senatore Gelmetti.

Il PRESIDENTE, nell'intendimento di dare immediato impulso ai lavori del Comitato, invita ciascun Gruppo a designare tempestivamente il proprio rappresentante, in modo da poter riunire quanto prima l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle 14.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

S O M M A R I O

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari 83

Martedì 12 settembre 2023. – Presidenza della presidente provvisoria Vincenza RANDO, indi del presidente eletto Jacopo Morrone.

La seduta comincia alle 13.05.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Vincenza RANDO, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per costituire l'ufficio di presidenza composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di Segretari provvisori il senatore Manfredi Potenti e il deputato Marco Saracino, indice la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti: 35

Maggioranza assoluta
dei componenti: 19

Hanno ottenuto voti:

Morrone 20
Rando 1

Schede bianche 13
Schede nulle 1

Proclama quindi eletto Presidente della Commissione il deputato Jacopo Morrone e lo invita ad assumere la presidenza.

Jacopo MORRONE, *presidente*, indice quindi la votazione per l'elezione di due Vicepresidenti e di due Segretari.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Vicepresidenti:

Presenti e votanti: 35

Hanno ottenuto voti:

Gerolamo Cangiani 19
Francesco Emilio Borrelli 10
Schede bianche 4
Schede nulle 2

Proclama quindi eletti Vicepresidenti della Commissione i deputati Francesco Emilio Borrelli e Gerolamo Cangiani.

Comunica altresì il risultato della votazione per l'elezione dei due Segretari:

Presenti e votanti: 35

Hanno ottenuto voti:

Dario Iaia 19
Marco Simiani 12
Schede bianche 3
Schede nulle 1

Proclama quindi eletti Segretari della Commissione i deputati Dario Iaia e Marco Simiani.

Jacopo MORRONE, *presidente*, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto e ringraziamento ai componenti della Commissione, invita infine i Gruppi aventi più di un rappresentante nella Commissione a indicare al più presto i nominativi dei loro rappresentanti.

La seduta termina alle 14.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1373, di conversione del decreto-legge n. 105 del 2023 recante « Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione », di Gianni Melillo, Procuratore nazionale antimafia (in videoconferenza)	5
Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1373, di conversione del decreto-legge n. 105 del 2023 recante « Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione », di Ginevra Cerrina Feroni, professoressa ordinaria di diritto comparato presso l'Università degli Studi di Firenze, Edoardo Raffiotta, professore associato di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca (in videoconferenza) e Lorenzo Casini, professore ordinario di diritto amministrativo presso la Scuola IMT Altì Studi di Lucca	5
Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1373, di conversione del decreto-legge n. 105 del 2023 recante « Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione », di Ida Nicotra, professoressa ordinaria di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Catania (in videoconferenza) e Alfonso Celotto, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Roma-Tre	5
Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1373, di conversione del decreto-legge n. 105 del 2023 recante « Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione », di Fabrizio Siracusano, professore associato di diritto processuale penale all'Università degli Studi di Catania e Gian Luigi Gatta, professore ordinario di diritto penale all'Università degli Studi di Milano (in videoconferenza)	5
Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1373, di conversione del decreto-legge n. 105 del 2023 recante « Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione », di Sergio De Montis, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Palermo (in videoconferenza)	5
Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1373, di conversione del decreto-legge n. 105 del 2023 recante « Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica	

amministrazione », Grazia Ofelia Cesaro, presidente dell'Unione Nazionale Camere Minorili (UNCM) (in videoconferenza)	5
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2023. Atto n. 62 (<i>Esame e rinvio</i>)	6
COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE. Atto n. 53 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	11
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	14
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025. Atto n. 54 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	12
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere</i>)	16
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023. C. 1344 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	12
DL 98/2023: Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento. C. 1364 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	12
III Affari esteri e comunitari	
COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO:	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO.	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sul programma dei lavori del Comitato	17
RISOLUZIONI DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI:	
Dichiarazione n. 482 dell'Assemblea parlamentare della NATO: « Uniti e risoluti a sostegno dell'Ucraina ». Doc. XII- <i>quater</i> , n. 10 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento, e rinvio</i>)	19
IV Difesa	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento	

normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare. Atto n. 56 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati Membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1267 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	21
V Bilancio, tesoro e programmazione	
ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341 Governo (<i>Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole</i>)	24
SEDE CONSULTIVA:	
DL 98/2023: Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento. C. 1364 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	27
COMITATO DEI NOVE:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022. C. 1343 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023. C. 1344 Governo, approvato dal Senato	34
VI Finanze	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità. Atto n. 58 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	35
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	44
VII Cultura, scienza e istruzione	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione.	
Audizione di rappresentanti di Confindustria RadioTelevisioni (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	55
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01280 Ghirra: Iniziative in merito alla continuità aerea da e per la Sardegna.	
5-01281 Caroppo: Iniziative in merito alla continuità aerea da e per la Sardegna	56
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	59
5-01282 Frijia: Revisione del sistema ETS	57
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	61

5-01283 Pastorella: Realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Brescia-Verona	57
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	63
5-01284 Iaria: Impatto sul settore dei trasporti del finanziamento dell'investimento relativo al Ponte sullo Stretto di Messina	58
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	64
5-01285 Barbagallo: Sistemi di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria e dei treni	58
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	65

XI Lavoro pubblico e privato

COMITATO DEI NOVE:

DL 98/2023: Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento. C. 1364 Governo, approvato dal Senato	66
---	----

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio « Piano europeo di lotta contro il cancro » (COM(2021)44 final), di: Vincenzo Mirone, presidente della Fondazione PRO Onlus – Prevenzione ricerca oncologia; Massimo Di Maio, segretario nazionale dell'Associazione italiana oncologia medica – AIOM; Andrea Fontanella, direttore del dipartimento di medicina presso l'Ospedale del Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli, già presidente della Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti – FADOI	67
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	67
--	----

XIV Politiche dell'Unione europea

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità. Atto n. 58 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	70
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	76

SEDE CONSULTIVA:

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	71
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	77

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Sulla pubblicità dei lavori	78
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	78
Sulla pubblicità dei lavori	79
Esame del documento in memoria di Padre Giuseppe Puglisi	79
Comunicazioni del Presidente	79

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Presidente dell'ISPI, Giampiero Massolo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	80
AVVERTENZA	80

**COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'AC-
CORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI
CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

COSTITUZIONE DEL COMITATO:

Elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario	81
---	----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E
AGROALIMENTARI**

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	83
---	----

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0051820